Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 68
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 26 settembre 2018

I N D I C E

Commissioni congiunte

1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro-Senato) e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 7

2ª - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 9

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 11

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19) . . . . . » 18

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 18

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 19

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 26

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 31

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) . . . . . » 43

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 44

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) . . . . . » 52

7ª - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) . . . . . » 53

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . » 54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . *Pag.* 56
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21) . . . . . » 58
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 59
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) . . . . . » 61
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15) . . . . . » 61
11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 62
12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16) . . . . . » 64
Plenaria . . . . . » 64
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 74

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 82

COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera
BRESCIA

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BRESCIA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione sulle relative linee programmatiche

Il presidente BRESCIA ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sulle linee programmatiche.

Anche a nome del Presidente della XI Commissione, Andrea Giaccone, del Presidente della 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato, senatore Stefano Borghesi, e della Presidente della 11ª Commissione Lavoro del Senato, senatrice Nunzia Catalfo, unitamente a tutti i colleghi senatori e deputati presenti, ringrazia quindi la Ministra per la sua presenza.

La ministra Giulia BONGIORNO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati SISTO *(FI)* e MIGLIORE *(PD)*, nonché il senatore FLORIS *(FI-BP)*, ai quali replica il presidente BRESCIA.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti il senatore GRASSI *(M5S)*, i deputati MUSELLA *(FI)*, VISCOMI *(PD)*, PRISCO *(FDI)*, SOVERINI *(Misto-CP-AP-PSI-AC)*, SISTO *(FI)*, MIGLIORE *(PD)* e BERTI *(M5S)*.

Il presidente BRESCIA ringrazia la Ministra per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione a una seduta che sarà definita d'intesa con i Presidenti della XI Commissione della Camera, delle Commissioni 1ª e 11ª Commissione del Senato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Sottocommissione per i pareri

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,05.

(803) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(804) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sui provvedimenti in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.

La Sottocommissione conviene.

(497) ***Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***
(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.27 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro.

Quanto agli emendamenti 2.17 e 2.19, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali,

sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia.

Sull'emendamento 4.1 propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto al comma 4.

In riferimento all'emendamento 5.4, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma 1-*bis*, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri della legge quadro.

Sull'emendamento 5.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: «e sono esclusi dal territorio dello Stato», in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale.

Quanto all'emendamento 7.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali.

Sugli emendamenti 7.7 e 7.9 propone un parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori, che – nella formulazione proposta – pare estendersi anche al personale operante nel settore privato.

Sull'emendamento 12.12 propone, invece, di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.

Anche sull'emendamento 12.21 propone un parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)*, in considerazione della complessità dei rilievi espressi dal relatore, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 9,15.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

29ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE REDIGENTE

(510) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 416-*ter *del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che è già stata svolta la relazione illustrativa e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUCCA *(PD)* richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del rispetto dei tempi stabiliti per l'inizio della seduta.

Il PRESIDENTE assicura che si provvederà in tal senso tenuto conto delle circostanze concrete.

Il senatore CUCCA *(PD)* nel condividere le linee direttive del provvedimento in discussione, si sofferma sulle modifiche che verranno introdotte dal disegno di legge rispetto all'articolato normativo vigente.

Esprime, tuttavia, contrarietà rispetto all'aggravamento delle pene paventando il rischio di violazione del principio di ragionevolezza e dosimetria che ispira il diritto penale.

Solleva alcune perplessità relative ad una possibile interpretazione del testo normativo che non coprirebbe la condotta descritta dalla fattispecie

incriminatrice posta in essere da colui che risulti estraneo all'associazione criminale.

Richiama l'attenzione sulla formulazione della norma nella parte in cui questa potrebbe essere interpretata come richiedente una preventiva condanna passata in giudicato che abbia accertato l'appartenenza del promittente ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso. Chiede pertanto che questo passaggio venga meglio specificato al fine di evitare problemi interpretativi.

Solleva altresì perplessità sulla configurazione della circostanza aggravante del penultimo comma. In particolare si chiede come possa applicarsi l'aumento di pena nelle ipotesi in cui l'evento descritto nella circostanza aggravante venga a verificarsi a distanza di molto tempo rispetto alla commissione del fatto di reato, magari dopo l'eventuale intervenuto patteggiamento o condanna passata in giudicato per il reato base.

Il senatore BALBONI *(FdI)* esprime dubbi circa l'eliminazione della norma del ricorso al metodo mafioso, chiedendosi se tale eliminazione debba essere interpretata come un riassorbimento di tali condotte all'interno della punibilità prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

Si pone poi il problema della prova della consapevolezza da parte di colui che avvia la trattativa della appartenenza ad una organizzazione di tipo mafioso (qualifica soggettiva richiesta espressamente dal disegno di legge perché si possa configurare il reato in questione).

Ravvisa criticità nell'eventuale punibilità di colui che, pur non appartenendo ad un'associazione mafiosa, ne millanti l'appartenenza al fine di sfruttare la forza d'intimidazione derivante dal vincolo mafioso.

Pertanto chiede che su questo passaggio normativo vi sia un espresso chiarimento o in mancanza suggerisce di mantenere il riferimento al metodo mafioso presente nella normativa vigente.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* solleva dubbi sul dettato normativo nella parte in cui sembrerebbe legittimare una interpretazione restrittiva tale da richiedere un riconoscimento con sentenza definitiva passata in giudicato dell'appartenenza del soggetto attivo del reato ad una delle organizzazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Tuttavia, esprime condivisione circa la proposta di eliminare tra gli elementi costitutivi del reato la prova del metodo mafioso, consapevole del fatto che tale prova si sia spesso rivelata nel giudizio penale foriera di problemi applicativi.

Interviene il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* che condivide il principio ispiratore del disegno di legge, volto ad eliminare qualsiasi interferenza della criminalità organizzata nelle istituzioni elettive democratiche.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* esprime perplessità sull'articolato normativo che, a suo avviso, finirebbe con ridurre la portata applicativa

della norma attualmente vigente lasciando estranei alla sfera punitiva i soggetti non appartenenti all'organizzazione mafiosa.

Replica il relatore GIARRUSSO *(M5S)* ritenendo che l'aggravamento di pena si giustifichi con la necessità di ripristinare un collegamento sistematico con la pena prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale nell'originario disegno del 1992.

Per quanto riguarda l'eliminazione del metodo mafioso come elemento costitutivo del reato ritiene che non possa destare problemi applicativi, dal momento che è evidente come le associazioni di stampo mafioso per ciò solo, ontologicamente, utilizzino il metodo mafioso nella collezione di voti come elemento di controllo del territorio.

Rispetto ai rilievi del senatore Cucca, difende la scelta del ricorso ad una aggravante ad effetto speciale, facendo riferimento alla figura del delitto aggravato dall'evento.

In risposta al senatore Balboni ritiene che non si ponga un problema di consapevolezza da parte dell'agente circa l'appartenenza della controparte ad una associazione di stampo mafioso posto che, trattandosi di un reato a dolo generico, nel fuoco del dolo dovrebbero rientrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tra cui, ovviamente, anche la qualifica soggettiva del pattiscente.

Al contrario, l'inserimento nel dato testuale del riferimento alla consapevolezza potrebbe lasciar aperta la porta verso interpretazioni distorsive che legittimino anche il ricorso alla figura del dolo eventuale.

Si riserva di concludere il proprio intervento nella seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

Plenaria

30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(510) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 416*-ter *del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* integra il proprio intervento nella precedente seduta ed esprime preoccupazione sulla previsione della circostanza aggravante di pena che porterebbe ad un problema di ragionevolezza e dosimetria sanzionatoria rispetto alla pene previste dalla fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Replica il senatore GIARRUSSO *(M5S)* paventando la possibilità che si trasformi la fattispecie normativa non in un delitto aggravato dall'evento ma in una fattispecie autonoma di reato.

Il senatore CUCCA *(PD)* esprime perplessità circa la disposizione normativa proposta relativamente all'ipotesi in cui sia il soggetto estraneo alla consorteria criminale ad accettare la promessa di voto.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* contesta nella previsione normativa la circostanza aggravante di cui al quarto comma, ritenendo che la successiva elezione non incida sul bene giuridico oggetto della fattispecie e pertanto suggerisce di considerarlo come un *post-factum* non punibile.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* solleva dubbi di costituzionalità sulla questione della proporzionalità del trattamento sanzionatorio disegnato da siffatta circostanza aggravante ad effetto speciale.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti al relatore in merito alla ipotesi in cui il paciscente sia in buona fede e quindi totalmente inconsapevole dell'appartenenza della propria controparte ad un'associazione di stampo mafioso, paventando il rischio che tale previsione faciliti la creazione nel processo di una presunzione *contra reum* in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* condividere le preoccupazioni del senatore Pillon.

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* conclude il proprio intervento di replica esprimendo apprezzamento per tutti gli interventi e impegnandosi a raccogliere i suggerimenti pervenuti in occasione della presentazione degli emendamenti al testo.

Il PRESIDENTE propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge in esame per venerdì 5 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(5) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima***

(199) ***LA RUSSA ed altri. – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(234) ***Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio***

(253) ***CALIENDO ed altri. – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(392) ***MALLEGNI ed altri. – Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo***

(412) ***Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina***

(563) ***GASPARRI ed altri. – Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa***

(652) ***ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo***

(Seguito della discussione congiunta e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il PRESIDENTE fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Grasso, Juliane Unterberger, Cucca, Valeria Valente e Monica Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di compenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(5) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima***

(199) ***LA RUSSA ed altri. – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(234) ***Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio***

(253) ***CALIENDO ed altri. – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(392) ***MALLEGNI ed altri. – Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo***

(412) ***Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina***

(563) ***GASPARRI ed altri. – Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa***

(652) ***ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo***

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il PRESIDENTE avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* auspica che dal dibattito emergano spunti importanti per il relatore anche alla luce dei suggerimenti emersi nelle recenti audizioni.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, pur nel rispetto delle facoltà alla minoranza dal regolamento parlamentare, si duole della richiesta di rimessione in sede referente dei disegni di legge in materia di legittima difesa.

Il PRESIDENTE sottolinea che in esito alla rimessione il provvedimento sarà esaminato compiutamente anche dall'Aula.

Il senatore CUCCA *(PD)* ricorda come su temi delicati sia opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente.

Il senatore BALBONI *(FdI)*, ritiene che un dibattito ampio non possa nuocere alla trattazione del disegno di legge ma ribadisce la necessità che si proceda ad una riforma in tempi rapidi, suggerendo, nel merito, che si considerino anche modifiche al codice di procedura penale, per esempio per rafforzare l'udienza filtro dinanzi al giudice per l'udienza preliminare.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente relatore a redigere un testo unificato.

Il PRESIDENTE relatore si riserva di presentare tale testo nelle prossime sedute.

I senatori CUCCA *(PD)* e GRASSO *(Misto-LeU)* si riservano di intervenire alla luce di tale testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(45) ***DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi***

(118) ***DE POLI. – Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-*****octies*** ***del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi***

(282) ***Vanna IORI. – Introduzione dell'articolo 706-*****bis*** ***del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare***

(735) ***PILLON ed altri. – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità***

(768) ***Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, congiunzione dei disegni di legge nn. 118 e 282 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, illustra il disegno di legge n. 118.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano l'istituto della mediazione familiare. Più nel dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, reca la definizione di mediazione familiare. Essa si sostanzia nell'attività, svolta da un mediatore familiare (un professionista qualificato e terzo rispetto alle parti) per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di pervenire a un accordo tra le parti avente per contenuto un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione delle relazioni personali, genitoriali, nel caso di presenza di figli, e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Nella realizzazione dell'accordo di mediazione, i mediatori familiari sono tenuti a prestare particolare attenzione e a dare priorità agli interessi e ai bisogni degli eventuali figli. I mediatori- precisa la disposizione- devono essere «professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di *problem solving,* in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali».

L'articolo 2, con riguardo al procedimento di mediazione familiare, prevede che esso debba avere carattere informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare, le parti e gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

L'articolo 3 stabilisce specifici requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione familiare.

Per l'accesso all'esercizio della professione si prevede l'obbligatorietà della laurea specialistica in determinate discipline, con l'aggiunta di specifici corsi biennali post universitari della durata di almeno 350 ore. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge potranno accedere alla professione anche i soggetti in possesso di una laurea specialistica e di un diploma rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso annuale di almeno 500 ore riconosciuto dalle regioni di residenza. È previsto, altresì, che il possesso del titolo di mediatore familiare e la conseguente abilitazione all'esercizio della professione, siano accertati mediante l'obbligo, posto a carico delle regioni, di istituire elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori professionisti.

Con l'articolo 4, che introduce nel codice di procedura civile l'articolo 708-*bis*, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l'invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare.

L'articolo 5, infine, modificando l'articolo 337-*octies* del codice civile, definisce in maniera più puntuale l'obbligo, per il giudice, di tenere conto dell'opinione dei figli minori. La disposizione prevede inoltre specifiche modalità operative e logistiche per la loro audizione.

Ricorda che in materia di mediazione familiare interviene, poi, anche il disegno di legge n. 282, che illustra. Nel merito il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 precisa la finalità dell'intervento legislativo: la proposta di legge si propone di sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.

L'articolo 2 individua le caratteristiche della mediazione familiare, con previsioni analoghe a quelle dettate dal disegno di legge n. 118. La mediazione familiare si pone i seguenti obiettivi: aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico l'interesse dei figli; garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione; aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto; prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

L'articolo 3, reca i requisiti di formazione dei mediatori familiari. I mediatori devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite. La formazione relativa alla mediazione familiare è demandata a

docenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori; e a mediatori familiari professionisti in attività. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un titolo di mediatore familiare riconosciuto dalla regione di residenza. La disposizione precisa che le competenze necessarie nel percorso formativo del mediatore professionista devono, fra gli altri, comprendere: aspetti psicologici della coppia e dello sviluppo del minorenne; aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia; aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali e infine aspetti legati all'impatto delle separazioni sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli.

L'articolo 4, introduce nel codice di rito l'articolo 706-*bis* materia di mediazione familiare. La disposizione prevede, in particolare, che qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.

L'articolo 5 disciplina l'istituto della mediazione familiare nelle procedure di negoziazione assistita, prevedendo, anche in questo caso, l'obbligo per i coniugi di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale, di un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a svolgere gli obbligatori tentativi di mediazione familiare (sia giudiziale che in sede di negoziazione assistita).

La Commissione conviene, stante l'attinenza di materia, di discutere tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(803) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017***, approvato dalla Camera dei deputati;

(804) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018***, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

alla 13ª Commissione:

(497) ***Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***: rimessione alla sede plenaria.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CRAXI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(804) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore LUCIDI *(M5S)*ricorda che il Rendiconto generale espone i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e contiene anche una Relazione sulle attività di cooperazione del Ministero degli esteri. Il disegno di legge di assestamento reca invece l'aggiornamento degli stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 2018, anche sulla scorta dei residui accertati in sede di resoconto dell'anno precedente.

Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) per l'anno finanziario 2017, di cui alla legge di bilancio 2017, recava dotazioni iniziali di competenza per un totale di 2.612,42 milioni di euro. Il rendiconto per il 2017 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale registra 2.976,2 milioni per le spese in conto competenza e 2.988,1 milioni per le autorizzazioni di cassa. Il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni di bilancio per il 2017 e di quelle definitive in sede di rendiconto registra un aumento complessivo di 363,8 milioni, pari al 13,9 per cento delle previsioni iniziali. L'incidenza complessiva delle spese del MAECI sul complesso del Bilancio dello Stato è dello 0,5 per cento. L'ammontare

dello stanziamento definitivo è costituito, per massima parte, da stanziamenti «non rimodulabili», cioè relativi ai cosiddetti oneri inderogabili, destinati, in misura preponderante, all'Aiuto pubblico allo sviluppo, al pagamento di stipendi al personale e ai contributi obbligatori a organismi internazionali.

Le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), quella più rilevante sul piano degli impegni di spesa, che ha registrato un incremento di 354 milioni di euro, passando da 2.554,52 a 2.908,55 milioni di euro. In tale ambito, l'incremento risulta a carico principalmente del Programma 4.2 relativo alla cooperazione allo sviluppo, che registra un aumento di 200,9 milioni di euro, ed in particolare del capitolo 2185 – relativo alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione delle iniziative di cooperazione internazionale (+161,24 milioni di euro) – e del capitolo 2306 – relativo alle spese derivanti dagli Accordi tra l'Unione europea e i Paesi ACP-Africa, Caraibi e Pacifico, dalla partecipazione italiana alle iniziative per la politica europea di vicinato e dall'adesione del nostro Paese a centri di ricerca europei in materie economiche e finanziarie (+37,57 milioni di euro).

Anche il Programma 4.6, relativo agli impegni per la promozione della pace e della sicurezza internazionale, ha registrato un incremento di spesa per 146,46 milioni di euro, la maggior parte del quale (+ 120 milioni) riferibile al capitolo 3397 per il contributo alle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

Sempre nell'ambito delle Missione 4, il Programma 4.8 («Italiani nel mondo e politiche migratorie») presenta una diminuzione di 46,09 milioni di euro. Ricordo che nell'ambito di tale Programma rientra anche il cosiddetto Fondo Africa, un Fondo volto a finanziare iniziative per il rilancio del dialogo con i Paesi africani interessati dalle rotte migratorie; la dotazione del Fondo, prevista dalla legge di bilancio e che era di 30 milioni di euro, risulta confermata nelle previsioni assestate 2018.

Aumenti contenuti hanno riguardato il Programma 4.12 («Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari»), incrementato di 22,66 milioni, e il Programma 4.14 («Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale»), che registra un aumento di 10,57 milioni.

Il Programma 4.17 («Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi»), di nuova istituzione nello stato di previsione del MAECI per il 2017, presenta uno stanziamento definitivo a rendiconto di 4,89 milioni di euro, con un aumento rispetto alla previsione iniziale di 1,48 milioni.

Richiama altresì, stanti i temi di interesse per la Commissione, la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017 della Corte dei Conti, che analizza la gestione del bilancio dello Stato per singole Amministrazioni. Nel capitolo riferito al Ministero degli affari esteri, la magistratura contabile, evidenzia come prosegua l'impegno italiano nella cooperazione allo sviluppo e, nello specifico, nell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), in

un percorso di progressivo allineamento del rapporto APS/RNL italiano agli *standard* internazionali, che dovrebbe approdare allo 0 ,7 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL) entro il 2030. Nel 2017, secondo gli ultimi dati indicati nel Documento di economia e finanza 2018, le stime ufficiali attestano l'APS italiano allo 0,29 per cento del RNL, con un innalzamento del valore percentuale rispetto al pregresso (0,27 per cento nel 2016). La magistratura contabile rileva, peraltro, come occorra considerare che, fra le voci di spesa ricomprese nell'APS sono presenti, oltre ai capitoli del programma dedicato alla Cooperazione allo sviluppo, anche risorse presenti in altri programmi di spesa di altri Ministeri, con ambiti di impiego che non appaiono sempre incidere direttamente sulla crescita dei Paesi terzi in via di sviluppo. La magistratura contabile nella sua relazione evidenzia inoltre come, sotto il profilo organizzativo, nel corso del 2017 sia stata ridefinita la struttura del Ministero, per adeguarla alle nuove competenze di indirizzo e coordinamento in relazione alla legge 125 del 2014 di riforma della Cooperazione allo sviluppo e all'istituzione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Nel 2017, le risorse stanziate per l'AICS ammontano a 566 milioni, di cui il 6 per cento destinate a spese di funzionamento.

Ricorda, sempre in tema di cooperazione allo sviluppo, come al Rendiconto sia allegata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 124 del 2014, la relazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che riporta i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2017. Rileva come si tratti di un documento estremamente dettagliato e corposo, che offre un quadro complessivo della cooperazione italiana allo sviluppo, con un'analisi di dettagli sulle attività di cooperazione realizzate nel 2017 dal MAECI, dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e dalla Cassa depositi e Prestiti, nonché sulle attività di cooperazione svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni pubbliche. Non potendo in questa sede approfondire in dettaglio tale documento, si limita a riferire il dato relativo al fatto che nel 2017 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo hanno avuto a disposizione risorse finanziarie pari a 1,114 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento 2018 evidenzia come lo stato di previsione del MAECI per il 2018, approvato con la legge di bilancio n. 205 del 2017, rechi spese in competenza per un totale di 2.608,97 milioni di euro, di cui 2.580,74 milioni di parte corrente e 28,22 milioni in conto capitale. Le previsioni concernenti le autorizzazioni di cassa ammontano a 2.668,6 milioni di euro, dei quali 2.640,36 milioni di parte corrente e 28,22 in conto capitale. La consistenza dei residui presunti risulta valutata, al 1º gennaio 2018, in 71,19 milioni, pressoché interamente di parte corrente (soltanto 3.585 euro in conto capitale). La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 2.680,16 milioni. Il coefficiente di realizzazione, ossia il rapporto tra autorizzazioni di cassa

(2.668,59) e massa spendibile (2.680,16) si attesta al 99,57 per cento, un dato che sottolinea l'elevata capacità di spesa del MAECI.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2018, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio (in relazione a provvedimenti legislativi e a norme di carattere generale nel frattempo adottate) e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge in esame.

Fra le variazioni di maggiore rilievo segnala: 175,28 milioni di euro quale anticipazione del 75 per cento delle somme da destinare alle missioni internazionali di pace; 132,77 milioni di euro provenienti dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; 28 milioni di euro derivanti da somme stanziate per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nel 2018; 7,8 milioni di euro derivanti dalla reiscrizione di residui passivi perenti di parte corrente; 7,31 milioni di euro derivanti da riassegnazioni al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato; 0,63 milioni di euro quale riassegnazione degli introiti da tariffe dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA).

La manovra proposta prevede poi un aumento negli stanziamenti di competenza e di cassa di 0,50 milioni di euro, tutti di parte corrente.

I residui aumentano di complessivi 111,23 milioni, di cui 70,47 milioni per la parte corrente e 40,75 milioni nel conto capitale, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2017, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei residui passivi in seguito all'applicazione di specifiche disposizioni legislative. Mentre le variazioni di competenza traggono origine dalle esigenze emerse dall'effettivo andamento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di recepire sia la nuova consistenza dei residui sia le variazioni proposte per la competenza.

Sulla scorta di queste considerazioni, evidenzia che le previsioni per il 2018 risultano assestate, per la competenza, a 2.963,05 milioni, dei quali 2.934,56 milioni di parte corrente e 28,49 milioni di conto capitale. Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa le previsioni si assestano a 3.022,67 milioni (2.983,90 di parte corrente e 38,77 di conto capitale). Infine, i residui si assestano a 182,42 milioni di euro, venendo a coincidere con i residui al 31 dicembre 2017 accertati in sede di rendiconto: di tale importo, 141,67 milioni ricadono nella parte corrente e 40,75 milioni nel conto capitale. Per effetto delle citate variazioni, la massa spendibile – risultante dalla somma di competenza e residui – che nelle previsioni di bilancio era di 2.680,16 milioni, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.145,47 milioni. Il coefficiente di realizzazione scende al 96,09 per cento (3.022,67 cassa/3.145,47 massa spendibile).

In conclusione, propone alla Commissione di formulare pareri favorevoli per entrambi i disegni di legge.

Non essendovi interventi, verificata la sussistenza del numero legale, la presidente CRAXI mette ai voti, con distinte votazioni, lo schema di

parere favorevole sul disegno di legge n. 803 e lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 804 (pubblicati in allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 803

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

considerato che, in virtù di tali variazioni, il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni per il 2017 e quelli definitivi in sede di rendiconto registra un aumento complessivo di 363,8 milioni di euro;

preso atto che le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione n. 4, ed in particolare il Programma 4.2 relativo alla cooperazione allo sviluppo, che registra un aumento di 200,9 milioni di euro;

preso altresì atto dei contenuti della relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che riporta i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2017;

richiamata la Relazione della Corte dei conti sulla gestione del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

valutata l'incidenza complessiva delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione sul complesso del Bilancio dello Stato;

sottolineata l'opportunità che siano garantite adeguate dotazioni al bilancio del Ministero degli affari esteri, necessarie a garantire alla nostra politica estera un livello di risorse adeguato alle ambizioni ed al ruolo del nostro Paese sul piano internazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 804

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato che, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2018, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, in relazione a provvedimenti legislativi e a norme di carattere generale nel frattempo adottate, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge;

preso atto che le previsioni per il 2018 risultano assestate, per la competenza, a 2.963,05 milioni di euro, dei quali 2.934,56 milioni di parte corrente e 28,49 milioni di conto capitale, e che, per le autorizzazioni di cassa, le previsioni si assestano a 3.022,67 milioni (2.983,90 di parte corrente e 38,77 di conto capitale);

preso altresì atto che i residui si assestano a 182,42 milioni di euro, venendo a coincidere con i residui al 31 dicembre 2017 accertati in sede di rendiconto, di cui 141,67 milioni ricadono nella parte corrente e 40,75 milioni nel conto capitale;

evidenziato che per effetto delle citate variazioni, la massa spendibile risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.145,47 milioni e che il coefficiente di realizzazione scende al 96,09 per cento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(804) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 803. Parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 804)

La presidente TESEI *(L-SP-PSd'Az)* illustra, in qualità di relatrice, i provvedimenti in titolo, premettendo, in via generale, che l'esame da parte della Camera in prima lettura non ha prodotto modificazioni rilevanti – per quanto di competenza della Commissione – rispetto al testo originario dei provvedimenti.

Relativamente al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (di cui al disegno di legge n. 803), ricorda innanzitutto che la legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009) stabilisce che il rendiconto per ciascun anno sia presentato alle Camere entro il successivo mese di giugno, dopo il controllo da parte della Corte dei conti. Come sapete, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; ed il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella con-

sistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato).

Per quanto concerne il Ministero della difesa, la relazione formulata dalla Corte dei conti precisa che le variazioni negli stanziamenti di competenza tra le previsioni iniziali, pari a 20 miliardi e 269 milioni di euro (legge n. 232 del 2016) e quelle definitive a seguito della legge di assestamento (legge n. 157 del 2017), pari a 22 miliardi e 971 milioni di euro, hanno determinato un aumento complessivo di oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro. Di questa somma quasi 2 miliardi e mezzo sono in spese correnti e circa 240 milioni in spese in conto capitale. L'incremento complessivo è quindi di circa il 13,32 per cento rispetto alle previsioni iniziali.

La relatrice osserva inoltre che il *trend* della spesa, avendo riguardo ai rendiconti degli ultimi 3 anni, appare stabile con una lieve tendenza alla crescita: 20 miliardi e 952 milioni nel 2015 (3,4 per cento del bilancio dello Stato), 21 miliardi e 929 milioni nel 2016 (3,6 per cento del bilancio), e – appunto – i 22 miliardi e 971 milioni dello scorso anno (3,7 per cento del bilancio).

La Corte dei conti segnala in particolare un incremento di 237 milioni per spese del personale. Tale incremento deriva anche dagli oneri sostenuti per effetto del «riordino delle carriere» in attuazione dei decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017 (rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per le altre Forze armate). L'incremento è avvenuto, peraltro, nonostante la diminuzione numerica del personale, che tra il 2017 e il 2016 è calato di 1.498 unità (con una marcata flessione marcata dei sottufficiali, per circa 2300 unità).

Rispetto al 2016, le spese finali definitive del Ministero della difesa registrano pertanto un aumento di 1 miliardo e 42 milioni di euro, di cui 980 milioni di euro di parte corrente e 62 milioni di euro di parte capitale. Tale incremento è in gran parte imputabile alla nuova missione n. 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (a seguito del transito del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri) e alla missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» che aumenta di 584 milioni rispetto all'anno precedente.

Conclude osservando che, con riferimento agli investimenti, la Corte dei conti rileva poi che per l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi d'arma circa il 70 per cento delle spese gravano sui fondi del Ministero dello sviluppo economico. I pagamenti per i programmi d'armamento ammontano complessivamente a 3 miliardi e 885 milioni. Circa 2 miliardi e 321 milioni risultano, secondo la Corte, destinati al potenziamento della componente aeronautica, mentre quella navale si vede assegnate risorse per 1 miliardo e 71 milioni. Sono altresì menzionate le risorse per i mezzi terrestri dell'Esercito, per 314,68 milioni nonché i 33,32 milioni per il programma SI.CO.TE (Supporto alle Indagini e Controllo del Territorio), dell'Arma dei carabinieri.

Procede quindi all'illustrazione del disegno di legge recante le previsioni assestate per l'anno 2018 (n.804), rilevando preliminarmente che

esso si connette funzionalmente con il rendiconto dell'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in sede di assestamento sulla base delle effettive risultanze del rendiconto.

Rispetto alla dotazione complessiva iniziale per il 2018 (di cui alla legge n. 205 del 2017) di 20 miliardi e 969 milioni di euro, il disegno di legge di assestamento interviene quindi sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2018, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 1.055,6 milioni di euro delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa, di cui 1 miliardo e 50 milioni per la missione 5 «Difesa e sicurezza del territorio» e 16, 2 milioni per la missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente». La missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» presenta una variazione in diminuzione di 11 milioni di euro.

In particolare, le variazioni più significative sono per la missione 5 «Difesa e sicurezza del territorio» (incremento di 38,5 milioni in termini di competenza e di 43 milioni in termini di cassa) e per la missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (variazioni in aumento per 278,2 milioni in termini di competenza e 273,6 milioni in termini di cassa)

In conseguenza di quanto precede le previsioni assestate per il 2018 ammontano a 22 miliardi e 339 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali.

L'oratrice conclude sottoponendo all'esame della Commissione alcuni aspetti del provvedimento di assestamento, peraltro già emersi nel corso del dibattito alla Camera e che rappresentano una forte criticità per l'Amministrazione delle Difesa. La Difesa, infatti, non è riuscita a ottenere, in sede di assestamento, la copertura dei cosiddetti «oneri ineludibili» connessi alle utenze di servizio (acqua, gas e luce), aggravate da spese di mora e di contenzioso in atto e vanta inoltre crediti in materia di rimborso dei voli di Stato e per ragioni d'urgenza ed umanitarie, che sono stati effettuati con mezzi delle Forze armate. Il Ministero si trova poi in difficoltà – sempre per mancanza di fondi – anche nel provvedere alla remunerazione delle licenze non fruite dal personale militare marittimo transitato, per infermità, nei ruoli del personale civile. Infine, l'Amministrazione della Difesa non è attualmente nelle condizioni di proseguire il proprio programma di realizzazione di asili nido per i figli del personale.

Dopo aver constatato che non risultano iscritti a parlare in sede di discussione generale, propone alla Commissione l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge n. 803, e una bozza di parere favorevole

con osservazione (pubblicata in allegato) sul disegno di legge n. 804, che si sofferma sulle criticità poc'anzi segnalate in sede di illustrazione del provvedimento, auspicando la previsione di appositi stanziamenti finalizzati alla copertura delle spese sostenute dalla Difesa in materia di trasporto aereo di Stato e per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie su velivoli delle Forze armate, alla riduzione dei tempi stimati per il piano di rientro in ordine alle posizioni debitorie pregresse riferite ai cosiddetti oneri ineludibili (spese per utenze elettriche, acqua e gas), al completamento del programma di realizzazione di asili nido per i figli del personale, nonché alla remunerazione della licenze non fruite in favore del personale della Marina militare, cessato dal servizio per infermità.

Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ORTIS *(M5S)* preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole su entrambe le proposte di parere, apprezzando, in particolare, il riferimento alla necessità di sostenere i progetti di ampliamento degli asili nido per il personale della Difesa.

Il senatore FUSCO *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia, del pari, il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore VATTUONE *(PD)* preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere relativa al rendiconto per l'anno 2017, auspicando che le risorse destinate all'esercizio possano essere aumentate al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo di assegnare, per l'Amministrazione della Difesa, la metà delle risorse al personale e dividere l'altra metà tra le spese di esercizio e gli investimenti.

Relativamente al disegno di legge di assestamento, pur apprezzando alcuni contenuti della proposta di parere, preannuncia, sempre a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione.

Intervengono infine i senatori CIRIANI *(FdI)* e CAUSIN *(FI-BP)*, preannunciando, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente TESEI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge n. 803, che risulta approvata dalla Commissione.

Successivamente, previa analoga verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 804, che risulta, del pari, approvata.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 804

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

– siano previsti appositi stanziamenti finalizzati alla copertura delle spese sostenute dalla Difesa in materia di trasporto aereo di Stato e per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie su velivoli delle Forze armate, alla riduzione dei tempi stimati per il piano di rientro in ordine alle posizioni debitorie pregresse riferite ai cosiddetti oneri ineludibili (spese per utenze elettriche, acqua e gas), al completamento del programma di realizzazione di asili nido per i figli del personale del Ministero della difesa, nonché alla remunerazione delle licenze non fruite del personale della Marina militare, cessato dal servizio per infermità.

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(803) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO fa presente che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* si riserva di svolgere la dichiarazione di voto in sede di esame in Assemblea.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* annuncia il voto di astensione.

Il senatore MISIANI *(PD)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* annuncia il voto contrario del proprio Gruppo motivato dal giudizio critico sulla gestione dei conti pubblici operata dal precedente Governo, nei cui confronti Forza Italia ha sempre mantenuto una linea di opposizione. Peraltro, rileva come an-

che il Governo in carica abbia proseguito su una linea politica non condivisibile, come si evince, tra l'altro, dalla decisione di non apportare le dovute modifiche contabili al disegno di legge di assestamento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

(804) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO fa presente che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge di assestamento del bilancio.

I senatori ERRANI *(Misto-LeU)* e MISIANI *(PD)* annunciano il voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto dunque in votazione e approvato il mandato al relatore a riferire favorevolmente dinnanzi all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con facoltà di richiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato allo svolgimento della relazione in forma orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera *a)*, 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice ACCOTO *(M5S)* illustra una proposta di parere non ostativo con un presupposto e una condizione (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso favorevole alla proposta di parere illustrata.

Il senatore MISIANI *(PD)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a)*, 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il relatore ZULIANI *(L-SP)*, nel dare conto del parere favorevole sul provvedimento in titolo espresso dalla Conferenza Unificata, oltreché del parere favorevole con osservazioni formulato dal Consiglio di Stato, illustra una proposta di parere favorevole con presupposti (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* fa presente che il parere che sarà presumibilmente adottato dalla Commissione di merito sul provvedimento in esame recherà richieste di modifiche che, se recepite dall'Esecutivo, determineranno un cambiamento nella struttura del provvedimento. Pertanto, chiede se il parere formulato dal relatore tenga conto delle possibili modifiche richieste dalla Commissione di merito oppure abbia ad oggetto il provvedimento nella versione trasmessa dal Governo.

Il PRESIDENTE osserva che in tale sede la Commissione bilancio, chiamata peraltro ad esprimersi limitatamente ai profili finanziari, non può che attenersi allo schema come trasmesso dal Governo.

Rappresenta comunque al Sottosegretario l'esigenza di tenere puntualmente informato il Parlamento, qualora il Governo, in sede di attuazione della delega, apporti modifiche al provvedimento con effetti significativi sul piano finanziario.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, nel concordare sul merito del provvedimento in esame, formula un apprezzamento per la proposta di parere avanzata dal relatore, dalla quale emergono preoccupazione circa la congruità della copertura finanziaria, anche alla luce delle condizioni preoccu-

panti in cui versa il Corpo dei Vigili del fuoco in termini di risorse e di mezzi.

Annuncia, quindi il voto di astensione, non essendo convinto della congruità, nel lungo periodo, della copertura, e stigmatizzando un meccanismo di produzione legislativa che dà vita a cosiddette «norme manifesto» prive di concreta possibilità di applicazione alla luce proprio dell'assenza delle necessarie risorse, peraltro frutto di una politica di tagli di spesa indiscriminati e non ponderati.

Il PRESIDENTE ritiene utile sensibilizzare il Governo sulla necessità di garantire coperture adeguate e fattibili per gli schemi di decreto legislativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO *(M5S)* illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che esso è assegnato alla Commissione finanze per il parere sul merito e alla Commissione bilancio per il parere sui profili finanziari. Il termine per l'espressione del parere è fissato al prossimo 9 ottobre.

Preliminarmente, ricorda che la direttiva 2016/1164 *(Anti Tax Avoidance Directive* – ATAD 1) mira a porre fine a disallineamenti e distorsioni con l'obiettivo di creare un livello minimo di protezione del mercato interno in settori specifici. A tal fine, con disposizioni di carattere generale che gli Stati membri sono chiamati ad implementare adattandole alle specificità dei regimi nazionali, la direttiva introduce limiti alla materia della deducibilità degli interessi passivi, interviene sulla disciplina dell'imposizione fiscale in uscita, reca una norma generale antiabuso, interviene sulla disciplina delle società controllate estere (cosiddette CFC) ed introduce azioni di contrasto ai disallineamenti da ibridi, così da evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla. In merito ai profili di interesse finanziario, in termini generali evidenzia che la contabilizzazione degli stessi è ascrivibile essenzialmente alle nuove norme in materia di deducibilità degli interessi passivi che sono suscettibili di dar luogo ad un recupero di gettito in coerenza con il carattere più restrittivo della nuova regolamentazione, fatta eccezione per il 2020, in relazione al quale la relazione tecnica ipotizza minori entrate in termini di cassa (- 17,1 milioni di euro). In proposito, se da un lato le maggiori entrate sono destinate ad incrementare

il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica-FISPE (per 53,1 milioni di euro per il 2021 e 26,1 milioni di euro dal 2022 a regime), di contro, l'onere per il 2020 di 17,1 milioni di euro è coperto con la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Nel dettaglio, per quanto di competenza, rappresenta che l'articolo 1 dello schema di decreto riscrive il vigente articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR) in materia di deducibilità degli interessi passivi, al fine di recepire l'articolo 4 della direttiva all'esame con il quale vengono disposte limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. Al riguardo, chiede conferma dell'ipotesi, assunta in Relazione tecnica, dell'applicazione del tasso dell'1 per cento sui crediti e debiti commerciali che consentirebbe di definire la quota di interessi, rispettivamente attivi e passivi, impliciti nelle transazioni commerciali funzionali all'attività aziendale e dell'ipotesi, parimenti assunta in Relazione tecnica, che una quota pari al 5 per cento della voce relativa agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni rappresenti la quota di interessi passivi capitalizzati sui quali applicare la nuova disciplina della limitazione della deducibilità degli interessi passivi. Un ulteriore approfondimento riguarda il possibile effetto negativo che la modifica del calcolo del reddito operativo lordo (ROL) potrebbe produrre in termini di gettito IRES. Altresì, chiede un chiarimento sulla possibilità che l'incremento delle variazioni in aumento dovute alla valutazione fiscale delle voci di costo aumenti le imposte anticipate (cosiddette *deffered tax asset* - DTA), con la conseguenza di un possibile ampliamento del valore di credito di imposta usufruibile, a determinate condizioni, da parte dei contribuenti. Si tratta di una implicazione che avrebbe impatto in termini di variazioni finanziarie di breve periodo dovute allo sfasamento temporale nel pagamento effettivo delle imposte. Infine andrebbe confermato se nella Relazione tecnica si sia tenuto conto degli eventuali riflessi finanziari derivanti dalle disposizioni transitorie connessi alle modifiche contenute nell'articolo in esame.

In merito poi all'articolo 2, che sostituisce il vigente articolo 166 del TUIR in materia di trasferimento all'estero della residenza fiscale di soggetti che esercitano imprese commerciali, e all'articolo 3, che sostituisce il vigente articolo 166-*bis* del TUIR concernente il trasferimento nel territorio dello Stato di soggetti esteri, chiede un supplemento istruttorio sulla metodologia di stima utilizzata, sul numero dei soggetti per tipologia di contribuente, sui valori che hanno assunto le plusvalenze che rappresentano la base imponibile della cosiddetta *exit tax*; sull'aliquota media di imposta sui redditi (IRES/IRPEF) applicabile ad ogni tipologia di contribuente, nonché sui dati relativi alle opzioni per la tassazione separata da parte dei soggetti individuali e delle società di persone. Andrebbe poi dato conto dell'eventuale effetto finanziario dovuto alla modifica del criterio di determinazione delle plusvalenze e degli effetti derivanti sia dall'eliminazione dell'opzione per la sospensione d'imposta, sia dalla riduzione dei tempi di rateizzazione che passano da sei a cinque rate;

tale circostanza potrebbe, infatti, riflettersi sui saldi contabilizzati a legislazione vigente per effetto della modificazione dei flussi finanziari da un anno all'altro.

In merito all'articolo 4 che riscrive il vigente articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate non residenti *(Controlled Foreign Companies*, CFC), sarebbe utile un approfondimento istruttorio riguardante la parte in cui la relazione tecnica afferma il carattere preponderante dell'impatto del nuovo criterio in materia di *passive income*, così come l'acquisizione di indicazioni quantitative circa il possibile incremento dei soggetti dovuto all'inclusione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché alla nuova nozione di soggetti controllati non residenti.

Con riferimento all'articolo 5 che novella diversi articoli del TUIR in tema di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti, recependo le modifiche – apportate con il nuovo comma 2 dell'articolo 167 del TUIR – alla nozione di controllo societario rilevante ai fini dell'imputazione per trasparenza dei redditi derivanti da soggetti controllati esteri, chiede un approfondimento sul numero dei contribuenti che potrebbero essere interessati dall'applicazione della nuova disciplina, così come elementi informativi sui valori delle partecipazioni, sugli utili percepiti e sulle plusvalenze maturate a legislazione vigente e riportate nelle dichiarazioni dei redditi.

Relativamente agli articoli da 6 a 11 sui disallineamenti da ibridi, sarebbe utile acquisire dati od informazioni che consentano di verificare la possibilità – sostenuta nella Relazione tecnica – che si possano ottenere risultati positivi di gettito, che peraltro andrebbero a compensare eventuali e non ben definiti effetti finanziari negativi.

Con riguardo all'articolo 12 che ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari, di *holding* finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori individuati dalla direttiva in commento, andrebbero fornite informazioni circa il numero dei soggetti che risultano esclusi dalla nuova definizione di intermediari finanziari, le loro posizioni fiscali in termini di interessi passivi dedotti, di quote di svalutazione dei crediti portate in deduzione, di ammontare di addizionale IRES pagata e di valore di base imponibile IRAP calcolata secondo le disposizioni applicabili agli enti creditizi.

Da ultimo, in merito all'articolo 15 recante le disposizioni finanziarie, chiede conferma della sussistenza delle necessarie disponibilità per l'anno 2020 allocate presso il Fondo per il recepimento della normativa europea.

Per ulteriori rilievi, rinvio alla Nota n. 39/2018 del Servizio del bilancio.

Il senatore MARINO *(PD)* chiede al Governo la disponibilità a procrastinare l'adozione in via definitiva dello schema di decreto anche oltre la scadenza del 9 ottobre, fissata per l'espressione del parere, in modo da

consentire alla Commissione di approfondire i numerosi profili problematici sollevati dalla relatrice.

Il sottosegretario BITONCI si riserva una valutazione su tale richiesta, anche alla luce della scadenza per l'esercizio della delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di svolgere il programmato Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sospende la seduta, avvertendo che questa riprenderà alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive del processo di revisione della spesa pubblica

Il presidente PESCO comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi nella giornata odierna, si è convenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, all'attivazione di un'indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive del processo di revisione della spesa pubblica. Rileva che l'indagine proposta si inserisce in una cornice di fattiva cooperazione con il Governo e con le altre Istituzioni interessate, anche ai fini dell'elaborazione di eventuali proposte di modifica della normativa sulla contabilità pubblica e della struttura dei documenti di bilancio. Essa sarà pertanto focalizzata indicativamente sull'approfondimento dei seguenti temi: i nuovi meccanismi di definizione degli obiettivi di spesa previsti dall'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica e la relativa attuazione; la definizione delle priorità di spesa e il grado di raggiungimento dei risultati conseguiti dalle amministrazioni nel perseguimento delle priorità delineate; le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e l'enucleazione dei casi di maggior successo registrati, anche sulla base dei documenti predisposti dai precedenti commissari preposti al processo di revisione della spesa pubblica; gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla revisione dei processi organizzativi e alla soppressione o all'accorpamento di enti o strutture.

Nell'ambito dell'indagine, potrà procedersi all'audizione di rappresentanti del Governo, soggetti istituzionali (per esempio, la Banca d'Italia, la Corte dei conti, l'ISTAT e l'Ufficio parlamentare di bilancio), organismi internazionali come l'OCSE, dirigenti della pubblica amministrazione

e di società a partecipazione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ordini professionali ed associazioni di categoria, istituti universitari e accademie.

Resta ovviamente salva la possibilità di procedere ad ulteriori integrazioni nel corso dello svolgimento dell'indagine.

Il senatore MARINO *(PD)* chiede di valutare l'inserimento tra i soggetti da audire anche dei precedenti Commissari governativi preposti al processo di revisione della spesa pubblica.

Il senatore TURCO *(M5S)* ritiene che l'audizione di questi ultimi soggetti possa essere valutata una volta acquisite ed esaminate le relazioni predisposte dai rispettivi Commissari al termine della propria attività.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* giudica opportuno inserire tra i soggetti da audire anche l'Unione delle Province d'Italia (UPI).

Il presidente PESCO ritiene condivisibile tale proposta.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva illustrata.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 35

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

rilevato peraltro che:

– in riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *oo)*, che comporta il superamento del contingente massimo annuale di 160 unità, da iscrivere sino al 2021 nel ruolo ufficiali ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, sia pure nel limite del contingente complessivo quinquennale di 800 unità, la nuova formulazione della disposizione viene motivata dalla necessità di consentire il riassorbimento degli esuberi nell'arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo, riducendo di pari misura le unità da immettere nel ruolo straordinario ad esaurimento nell'anno successivo. Peraltro, al fine di verificare che il graduale assorbimento del personale non abbia effetti sui tendenziali di spesa già scontati, il decreto ministeriale di individuazione del numero massimo annuale del contingente da iscrivere nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma è definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

– in merito agli articoli 14, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, ove si prevede la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni, rispetto a quella già prevista a legislazione vigente, viene fornita rassicurazione del fatto che la riduzione dei corsi non può produrre maggiori oneri derivanti dagli avanzamenti automatici di carriera, rispetto a quelli già quantificati con il decreto legislativo n. 95 del 2017 oggetto degli interventi correttivi da parte del provvedimento in esame;

– viene confermata la natura sostanzialmente interpretativa della norma di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, che anticipa di dieci mesi, per la Polizia penitenziaria, la decorrenza giuridica delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria;

– in merito all'articolo 22 sulla copertura finanziaria, si ravvisa un errore meramente materiale nel comma 2, che, nello specificare l'ammontare degli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, richiama l'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, anziché, come sarebbe corretto, l'articolo 18. Peraltro, viene fornita indicazione del capitolo di spesa (n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) al quale sono imputate le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma

155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 utilizzate a copertura del provvedimento;

esprime parere non ostativo nel presupposto delle disponibilità delle risorse di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003,

e con la seguente condizione:

– all'articolo 22, comma 2, le parole: «dell'articolo 19» siano sostituite con le seguenti: «dell'articolo 18».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

rilevato che:

– le disposizioni del provvedimento in esame, volte a valorizzare le professionalità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state adottate tenendo conto dei diversi e recenti incrementi che la dotazione organica del Corpo ha avuto nelle qualifiche operative di base, in un'ottica di miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del dispositivo del soccorso pubblico;

– per quanto concerne i ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative, di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 141-152, viene precisato che si provvederà alla variazione dei rispettivi fondi di incentivazione del personale dirigente e del personale direttivo nell'ambito delle procedure di quantificazione della dotazione annuale dei predetti fondi del personale, in relazione alle fonti di alimentazione previste dal quadro normativo vigente,

esprime parere non ostativo, nel presupposto che:

– con riferimento all'articolo 2, comma 1, capoverso, articoli 29-65, l'istituzione di nuovi ruoli del personale specialista (ruoli della specialità aeronaviganti, ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori) non determini incrementi della dotazione organica complessiva, trattandosi di una rimodulazione interna all'attuale organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– con riguardo all'articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 178-197, e all'articolo 8, comma 2, capoverso, articoli 13-*octies*, 13-*novies*, 13-*decies* e 13-*undecies*, si proceda alla nomina di nuovi dirigenti sanitari e ginnico-sportivi solamente quando vi sarà l'effettiva disponibilità dei posti nella dotazione organica, ad esito del collocamento a riposo degli attuali dirigenti inquadrati nei ruoli ad esaurimento;

– in merito all'articolo 4, comma 1, capoverso, articolo 244, si provveda all'attuazione, per il personale non dirigente e non direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo, della possibilità di prestare servizio attraverso il telelavoro, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;

– con riferimento all'articolo 5, comma 1, capoverso, articolo 260, i concorsi straordinari per primo dirigente ivi previsti siano espletati a decorrere dall'anno 2019 e il conseguente incremento del Fondo di rischio, di posizione e di risultato, previsto dall'articolo 10, comma 2, capoverso, articolo 17-*bis*, comma 3, sia effettuato nel rispetto delle regole di contabilità pubblica.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(804) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, intervenendo in replica relativamente alla questione del peggioramento del conto patrimoniale sollevata nella seduta di ieri, fa presente che questa è la risultante contabile di un maggiore ricorso all'indebitamento pluriennale, che comporta in realtà effetti positivi sull'andamento della finanza pubblica. Mette quindi a disposizione della Commissione una relazione analitica sul medesimo tema.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* ribadisce la domanda in merito agli enti deputati all'acquisto in forma aggregata di beni destinati alle amministrazioni pubbliche.

Il sottosegretario GARAVAGLIA rileva gli esiti positivi delle esperienze di aggregazione di diverse regioni in termini di contenimento della spesa, pur risultando necessaria una riflessione approfondita in merito all'estensione dell'uso dello strumento e all'opportunità di aggregazioni a livello centralizzato, in considerazione dell'opportunità di tenere in debita considerazione, almeno in determinati ambiti, il dato della qualità dei beni da acquistare, in alcuni casi difficilmente standardizzabili.

Il presidente BAGNAI avverte che, terminato l'esame congiunto dei documenti di bilancio in titolo, la Commissione passerà alla votazione di due proposte di parere distinte.

Il relatore FENU *(M5S)* propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 803.

Il senatore COMINCINI *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rilevando i risultati positivi relativamente ai saldi derivanti dall'attività del precedente Governo, riconducibili all'andamento favorevole delle entrate fiscali e ottenuti nel rispetto degli impegni presi in sede europea. Segnala a tale proposito l'ineludibilità dei vincoli di bilancio stabiliti nel quadro europeo, entro i quali ciascun Governo è tenuto a compiere le sue scelte.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* osserva che la politica volta all'equilibrio finanziario perseguita nella scorsa Legislatura ha determinato conseguenze negative per la collettività. Rileva peraltro come in un quadro improntato all'austerità siano state reperite risorse pari a 20 miliardi da destinare al sistema bancario. Nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo esprime l'auspicio di un superamento delle politiche economico-finanziarie dei precedente Governi.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione e approvata.

Il relatore FENU *(M5S)* propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 804.

Il senatore COMINCINI *(PD)*, nel preannunciare l'astensione del proprio Gruppo, fa presente che l'ammontare delle risorse destinate al sostegno del settore bancario nella scorsa legislatura, con la finalità di tutelare il risparmio, è pari a circa 6 miliardi: un intervento di entità inferiore a quello di altri Stati europei, il quale ha rappresentato una forma di investimento, non assimilabile al ricorso al *deficit* per il finanziamento della spesa corrente.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi messa ai voti, risultando approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (n. 41)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE *(M5S)* ricapitola i contenuti della direttiva di cui è proposto il recepimento. Dà successivamente conto della disciplina concernente l'esercizio della relativa delega legislativa. Passando all'illustrazione dello schema di decreto legislativo in esame, l'articolo 1 inserisce nel cosiddetto decreto IVA (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) tre nuovi articoli (6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater)* e aggiungendo il comma 5-*bis* all'articolo 13 del decreto stesso.

In particolare, l'articolo 6-*bis* fornisce la definizione di buono-corrispettivo stabilendo che si tratta di uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Conformemente al considerando 6 della direttiva, i buoni vanno distinti dagli strumenti di pagamento in quanto i primi hanno connesso alla propria natura il diritto a ricevere beni e servizi, mentre i secondi hanno come unica finalità quella di effettuare il pagamento.

L'articolo 6-*ter* stabilisce che il buono-corrispettivo è da considerarsi monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Pertanto, la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, possono essere tassate al momento della sua emissione in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono sono disponibili al momento dell'emissione.

Il comma 2 dell'articolo 6-*ter*, disciplinando la circolazione del buono corrispettivo monouso, stabilisce che ogni trasferimento del buono precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Essendo noti già al momento dell'emanazione tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione) ogni trasferimento è considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora. Da ciò consegue che essendo stata assoggetta a imposizione l'emissione del buono-corrispettivo monouso, nonché ogni eventuale trasferimento dello stesso, la

successiva consegna dei beni o esecuzione della prestazione di servizi non assume rilevanza ai fini dell'imposta.

Il comma 3 dell'articolo in esame disciplina il caso in cui il soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso sia diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio: in tal caso si deve ritenere la che il cedente o prestatore abbia effettuato l'operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso.

L'articolo 6-*quater* stabilisce che un buono-corrispettivo si considera multiuso se, contrariamente a quanto previsto per il buono monouso, al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Non essendo note al momento dell'emissione le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono, non è possibile determinare con certezza il trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi; l'imposta diventerà esigibile solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati.

Il comma 2 dell'articolo 6-*quater*, proprio come conseguenza dell'impossibilità di determinare con certezza il trattamento fiscale al momento dell'emissione del buono multiuso, prevede che ogni trasferimento del buono precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

Il comma 3 dell'articolo in esame dispone che la cessione o la prestazione a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuate al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 (effettuazione delle operazioni) del decreto IVA, assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

Infine, il comma 4 specifica che qualora il trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso intercorra tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, nel caso previsto al comma 4, la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono corrispettivo multiuso, ad esempio la fornitura di un servizio di distribuzione, è soggetta ad IVA.

Il comma 5-*bis* aggiunto all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 determina la base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo. Il comma non contiene specifiche previsioni per quanto concerne la base imponibile applicabile ai buoni-corrispettivo monouso in quanto per questi rileva il corrispettivo dovuto per il buono stesso. La norma disciplina, invece, espressamente i criteri di determinazione della base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo multiuso in quanto tali operazioni sono individuate solo al momento del riscatto.

Il primo periodo del comma stabilisce che la base imponibile dell'operazione soggetta a imposta è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo multiuso o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Inoltre, qualora il buono multiuso sia usato parzialmente, la base imponibile è pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario del buono.

Infine, l'ultimo periodo del comma prevede che per i servizi di distribuzione e simili di un buono-corrispettivo multiuso la base imponibile, comprensiva dell'imposta, nel caso in cui il trasferimento interviene tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, e qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

L'articolo 2 dello schema di decreto fissa il termine per l'applicazione della nuova disciplina: le disposizioni di cui all'articolo si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018 (in analogia con l'articolo 410-*bis* della direttiva).

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per cui tutte le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede che il decreto in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* rileva che l'intervento del legislatore nella materia dei buoni dovrebbe svolgersi nel rispetto delle esperienze spontanee che si sono affermate a livello regionale, come espressione della vita delle comunità locali.

Il presidente BAGNAI ritiene che le considerazioni del senatore D'Alfonso pur condivisibili in linea teorica, affermino un punto di vista estraneo alla disciplina in esame, di carattere prettamente fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il relatore SAVIANE *(L-SP-PSd'Az)* ricapitola i contenuti della direttiva di cui è proposto il recepimento. Dà successivamente conto della disciplina concernente l'esercizio della relativa delega legislativa. Passando

ad illustrare il contenuto dello schema, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto è suddiviso in sei Capi.

Il Capo I (articolo 1) interviene sulla vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi: per effetto delle nuove norme, i limiti di legge (30 per cento del ROL, risultato operativo lordo) si applicano anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali: sostanzialmente, si limita l'ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dalla disciplina primaria o secondaria di riferimento. Si dispone dunque un legame tra la qualificazione contabile ed il suo trattamento sul piano fiscale.

Inoltre, lo schema rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; si adotta un concetto di ROL basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile.

Con il Capo II e, segnatamente, agli articoli 2 e 3, lo schema intende recepire l'articolo 5 della direttiva relativo alla cd. imposizione in uscita *(exit tax)*, chiarendo le condizioni alle quali i contribuenti sono soggetti ad imposta nel caso di trasferimento all'estero di attivi secondo il valore di mercato degli attivi trasferiti, al netto delle perdite.

A tal fine l'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 166 del TUIR, concernente il trattamento fiscale del trasferimento all'estero della residenza dei contribuenti che sono imprese commerciali. Lo schema fornisce una disciplina completa della materia, inserendovi anche alcune disposizioni applicative che, nella vigente normativa, sono regolate tramite decreto ministeriale (Decreto Ministeriale 2 luglio 2014) e ridisciplinando il successivo articolo 166-*bis* del TUIR (recante disposizioni relative al riconoscimento fiscale dei valori in ingresso).

Viene introdotto il concetto di valore di mercato per la valutazione dei componenti trasferiti, in sostituzione del valore normale.

In particolare, esso è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in tema di prezzi di trasferimento (Decreto Ministeriale 14 maggio 2018).

Si disciplina la rateizzazione dell'eventuale *exit tax*, sostanzialmente riproponendo ed adattando la vigente normativa alle diverse ipotesi introdotte dallo schema. In ottemperanza all'articolo 5 della direttiva, gli importi sono resi dilazionabili in cinque rate.

Si chiarisce che alle imprese individuali ed alle società di persone si applica la tassazione separata.

L'articolo 3 dello schema sostituisce l'articolo 166-*bis* del TUIR (valori fiscali in ingresso). Si ripropone il concetto di «valore di mercato» già illustrato all'articolo 2 e si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività coinvolte nelle operazioni:

in caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica lo sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.

Le disposizioni del Capo II fanno in più occasioni riferimento alla nozione di stabile organizzazione dell'impresa rilevante ai fini fiscali. Nell'ordinamento nazionale tale nozione è stata oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo (da ultimo, per effetto della legge di bilancio 2018, legge n. 205 del 2017), per adeguarla alla realtà socioeconomica e con finalità antielusive; essa è compiutamente disciplinata e individuata dall'articolo 162 del TUIR. Si segnala al riguardo l'opportunità, con riferimento alle stabili organizzazioni più volte menzionate nello schema in esame, di coordinare la disciplina ivi introdotta con quanto disposto dal richiamato articolo 162 TUIR.

Con il Capo III (articolo 4), Sezione I dello schema sono introdotte disposizioni in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (CFC).

Sono elencate le condizioni al ricorrere delle quali si applica la disciplina sulle CFC: in particolare, la disciplina si applica anzitutto se vi è tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia.

Inoltre, la norma imputa al soggetto residente tutti i redditi del soggetto controllato non residente, localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da cosiddette *passive income* (specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non derivanti da attività operativa).

Le due condizioni devono ricorrere congiuntamente in capo al soggetto controllato affinché sussistano gli estremi per l'applicazione della CFC *rule*.

Viene introdotto, anche in seno a tale disciplina, il cd. valore di mercato e si modifica la nozione di controllo societario rilevante ai fini dell'imputazione per trasparenza dei redditi da enti controllati esteri. Di conseguenza l'articolo 5 dello schema in esame (Capo III, sezione II) modifica la vigente normativa in tema di dividendi e plusvalenze. Viene introdotto inoltre l'articolo 47-*bis* nel TUIR, ai sensi del quale sono previsti criteri specifici per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo.

Il Capo IV dello schema (articoli da 6 a 11) contiene le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi. Tali misure sono, in sintesi, volte a contrastare gli effetti derivanti dalla diversa qualificazione del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione in differenti sistemi fiscali. Da tali «disallineamenti» possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per le società e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri.

In particolare, l'articolo 6 reca le definizioni rilevanti: vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione, e viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del disallineamento da ibridi.

L'articolo 7 identifica il ruolo dello Stato italiano rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in commento.

L'articolo 8 detta la disciplina delle misure di contrasto alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi.

Laddove da tale fattispecie derivi una doppia deduzione, la deduzione della componente negativa di reddito è negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore, ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione della componente negativa di reddito non sia stata negata nello Stato dell'investitore. Qualora, invece, lo Stato italiano sia identificabile come lo Stato del beneficiario e la deduzione della componente negativa di reddito non sia stata negata nello Stato del pagatore, l'importo della corrispondente componente positiva di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento deve essere inclusa nella base imponibile in capo al soggetto passivo.

L'articolo 9 prevede una misura di contrasto ai disallineamenti da ibridi cosiddetti «inversi», che corrispondono a casi di «deduzione non inclusione» derivanti dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad entità considerate trasparenti ai fini della legge dello Stato di localizzazione dell'entità e opache ai fini ella legge dello Stato di localizzazione dei soggetti che detengono un interesse rilevante nell'entità.

L'articolo 10 disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo. In particolare, nel caso in cui una società sia considerata residente ai fini fiscali in Italia e anche in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato, nel quale risulti residente ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni, la deduzione di una componente negativa deve essere negata a meno che tale componente negativa non abbia compensato una componente positiva di reddito considerata a doppia inclusione.

L'articolo 11 dello schema disciplina gli aspetti concernenti l'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, che deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.

Viene dunque sancita la necessità di un contraddittorio preventivo tra contribuente e amministrazione rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento. La richiesta di chiarimenti deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.

L'articolo 12 ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi

passivi). Il criterio che presiede all'individuazione della categoria prende in considerazione le caratteristiche del bilancio degli enti coinvolti nella relativa disciplina.

L'articolo 13 contiene le disposizioni transitorie. L'articolo 14 effettua le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina; all'articolo 15 sono contenute le disposizioni finanziarie.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* propone l'audizione della Guardia di finanza.

Il senatore SCIASCIA *(FI-BP)* si associa. Prosegue suggerendo l'opportunità di audire altresì l'Agenzia delle entrate e Assonime.

Il presidente BAGNAI fa presente che il tema delle audizioni sarà oggetto della valutazione dell'Ufficio di presidenza, convocato a fine seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (n. 40)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 settembre.

Il PRESIDENTE constata che nessuno chiede di intervenire in discussione generale.

La relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* informa che presenterà uno schema di parere la prossima settimana, tenuto anche conto dell'esigenza di valutare il parere della Conferenza Stato-Regioni appena trasmesso e delle osservazioni della 14ª Commissione, che potrebbero pervenire nella giornata di martedì 2 ottobre.

A seguito della richiesta del senatore MARGIOTTA *(PD)* circa un invio informale anticipato a tutti i Commissari dello schema di parere,

la relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* risponde affermativamente: tale era infatti la sua intenzione.

Il sottosegretario DELL'ORCO, con riferimento ai rilievi della Conferenza Stato-Regioni, preannuncia che il Governo è intenzionato ad accogliere quello riferito all'articolo 7, comma 11, con il quale si chiede di incrementare da 180 a 360 giorni il termine entro il quale i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali dovranno risultare entità giuridicamente distinte.

Per quanto riguarda invece le quattro proposte di revisione testuale avanzate dall'Autorità di regolazione dei trasporti nel corso dell'audizione informale, il Governo esprime un avviso contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (n. 48)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha avviato l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno con la relazione, svolta da lui stesso in qualità relatore, e l'apertura della discussione generale. Cede quindi la parola ai colleghi interessati a intervenire.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* evidenzia che, dagli approfondimenti fatti sul provvedimento, emergono forti perplessità per l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli interventi di agricoltura sociale in quanto, come puntualmente rilevato anche dal Presidente-relatore, le categorie individuate dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame non corrispondono a quelle stabilite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge n. 141 del 2015 in materia di agricoltura sociale. In particolare, sono aggiunte le categorie degli immigrati, dei minori stranieri non accompagnati, delle donne vittime di violenza, delle vittime di tratta e di «altri» soggetti non meglio specificati. Soprattutto quest'ultima categoria è quanto mai incerta e generica, pertanto tale approccio non può essere accettato.

Infatti, in mancanza di una precisa indicazione dei destinatari degli interventi, si rischia da un lato di premiare persone che non sono realmente in una condizione di disagio o di necessità, dall'altro di allargare troppo la platea vanificando la stessa possibilità di attuare gli interventi di sostegno dell'agricoltura sociale, considerato anche che gli operatori (imprese agricole e cooperative sociali) che si occupano di questo settore sono in numero abbastanza limitato.

Auspica pertanto che l'esigenza di correggere tale disposizione sia adeguatamente segnalata nel parere della Commissione e che vi sia una disponibilità del Governo in tal senso. In mancanza, la valutazione del suo Gruppo sullo schema di decreto in esame non potrebbe che essere negativa.

Il senatore TARICCO *(PD)*, a integrazione dell'intervento svolto nella seduta di ieri, ribadisce l'esigenza di agevolare il riconoscimento delle cooperative sociali come operatori dell'agricoltura sociale, attraverso misure volte a semplificare il calcolo per il requisito previsto a tal fine dalla legge n. 141 del 2015, cioè che una quota minima del 30 per cento del loro fatturato totale derivi dall'esercizio di attività agricole.

Con riferimento poi alla questione sollevata dal senatore La Pietra, osserva che alcuni provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sembrerebbero consentire l'accesso degli altri soggetti richiamati nello schema di decreto ai percorsi dell'agricoltura sociale. In particolare, gli stranieri dovrebbero essere quelli individuati dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno o di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, che sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso alle provvidenze e alle prestazioni di natura sociale.

Concorda comunque sull'esigenza di chiarire meglio la formulazione contenuta nel provvedimento in esame, che può creare dubbi interpretativi.

La senatrice ABATE *(M5S)* condivide le osservazioni dei colleghi, con particolare riguardo all'esigenza di chiarire l'esatta platea dei destinatari dei percorsi di agricoltura sociale.

Il presidente-relatore VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)* conviene anch'egli con le osservazioni dei colleghi. La formulazione dello schema di decreto che definisce le categorie che possono accedere alle prestazioni di agricoltura sociale lascia adito a incertezze interpretative, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 141 del 2015 e deve quindi essere opportunamente chiarita.

Si riserva quindi di presentare per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto di tali aspetti, nonché delle altre questioni segnalate nel dibattito, anche sulla base di quanto emerso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e degli eventuali chiarimenti che saranno forniti dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde all'interrogazione 3-00164 della senatrice Rossomando sul fallimento delle aziende Comital e Lamalu di Volpiano (Torino), ricordando che la società Comital S.r.l. esercitava attività di laminazione dell'alluminio attraverso la propria azienda, composta da personale dipendente, da macchinari ed impianti di proprietà e da macchinari ed impianti strategicamente essenziali alla produzione di proprietà di Volimpianti s.p.r.l. e Aedi s.n.c., condotti in noleggio, e da uno stabilimento di proprietà di Cuki Group s.p.a., oggetto di contratto di locazione. Tale società in liquidazione ha presentato riscorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare. In particolare, nel ricorso si dava atto della situazione di crisi in cui la società stessa versava a causa del costante aggravamento delle perdite e si rilevava l'avvio di trattative con soggetti imprenditoriali interessati ad acquisire l'azienda nell'ambito della procedura concordataria da svolgersi in continuità aziendale. Nel corso della procedura concordataria, nonostante la pubblicizzazione di inviti a formulare manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'azienda, non è stata presentata alcuna offerta. La società, in seguito, non provvedeva al deposito del piano e della proposta

concordataria nel termine assegnato, prorogato alla data del 6 giugno 2018, depositando piuttosto istanza di fallimento in proprio, con richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio. In data 18 giugno 2018 veniva pubblicata la sentenza di fallimento nella quale non veniva disposto l'esercizio provvisorio. In ordine a tale diniego è stato rilevato dal tribunale di Ivrea che lo strumento in parola è attivabile solo in assenza di pregiudizio per i creditori e che tale presupposto era del tutto assente nel caso di specie, atteso che l'assenza di offerte d'acquisto dell'azienda ed il *deficit* patrimoniale in cui versava la società non consentivano di scongiurare l'assenza di pregiudizio per i creditori dalla continuazione dell'attività aziendale. Infatti, la situazione patrimoniale al 30 aprile 2018 riportava un patrimonio netto negativo di 5.075.864 euro, in peggioramento di circa 900.000 euro dal deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo avvenuto il 24 novembre 2017. Al momento della dichiarazione di fallimento la Comital S.r.l. in liquidazione aveva in carico 111 dipendenti. Analogamente alla società Comital S.r.l., anche la società Lamalu S.p.a. esercitava attività di produzione di alluminio e successiva laminazione attraverso la propria azienda, composta da personale dipendente, da macchinari ed impianti di proprietà e da macchinari ed impianti – anche in tal caso strategicamente essenziali alla produzione – di proprietà di Volimpianti s.p.r.1., condotti in noleggio, e da uno stabilimento di proprietà di Cuki Group s.p.a., oggetto di contratto di locazione. Nello specifico, tale azienda, dopo una breve parentesi preconcordataria, è stata dichiarata fallita con sentenza pubblicata il 6 luglio 2018, data alla quale aveva in carico 38 dipendenti. A seguito delle due dichiarazioni di fallimento si è interrotta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale a causa delle modifiche normative intercorse nel 2016. Nell'ultima riunione tenutasi in sede procedurale, i curatori fallimentari hanno comunicato di avere ricevuto diverse richieste da parte di soggetti potenzialmente interessati a rilevare le due aziende. L'8 agosto 2018, presso il Ministero dello sviluppo economico, alla presenza del curatore fallimentare e del dirigente dell'ufficio gestione vertenze, si è svolto un incontro per valutare alcune problematiche emerse, con l'obiettivo di individuare un percorso per superare l'attuale crisi, verificando ogni possibile soluzione affinché queste realtà produttive possano continuare ad operare nel territorio. Successivamente si è avuto un ulteriore contatto con il curatore fallimentare, che ha confermato di aver ricevuto alcune richieste da parte di soggetti potenzialmente interessati. Tuttavia, si dovrà attendere l'esito del bando di vendita disposto, che scadrà il prossimo 2 ottobre.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)*, in sede di replica, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che si limita alla mera ricognizione dei fatti, senza proporre soluzioni concrete per risolvere la grave situazione delle imprese coinvolte.

Il presidente GIROTTO ringrazia il sottosegretario Crippa e dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 8,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
GIROTTO

indi del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO ITALIANO BIOGAS (CIB) NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL VICEPRESIDENTE DEL KYOTO CLUB NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 60 (GESTIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI NUCLEARI SUL TERRITORIO NAZIONALE)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER *(AIGET) NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) ***VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato una bozza di parere, il cui testo è allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore PATRIARCA *(PD)* ritiene il disegno di legge meritevole di particolare attenzione. Poiché il suo Gruppo intende chiedere nella Commissione di merito lo svolgimento di audizioni sul testo, suggerisce di rinviare l'espressione del parere, al fine di consentire anche alla Commissione lavoro di tener conto degli elementi scaturenti da tali audizioni.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* condivide ed appoggia la richiesta del senatore Patriarca. Nota inoltre che le normative di alcune Regioni, tra cui Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, già disciplinano alcuni aspetti a cui attengono le disposizioni del provvedimento. Ritiene dunque che una eventuale disciplina a carattere nazionale ne debba tener conto.

Conviene con tali considerazioni il senatore FLORIS *(FI-BP)*, il quale evidenzia in particolare i profili di criticità contenuti nell'articolo 8 del disegno di legge e sottolinea che il tema della formazione andrebbe adeguatamente affrontato. Ribadisce che una disciplina a carattere nazionale deve risultare migliorativa di quella già operativa a livello regionale, risultando altrimenti del tutto inutile.

La relatrice CAMPAGNA *(M5S)* prende atto della richiesta di differire l'espressione del parere. Precisa che nella bozza da lei predisposta le ambiguità del testo risultano peraltro ben evidenziate.

La presidente CATALFO, dopo aver ricordato che la materia della formazione professionale è comunque di competenza esclusiva regionale, dispone il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente ricorda che in tale seduta il relatore ROMAGNOLI *(M5S)* ha illustrato il testo dell'atto. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PATRIARCA *(PD)* rileva che lo schema presenta profili di particolare complessità, meritevoli di un attento esame. Nel prendere atto dei pareri espressi finora dal Consiglio di Stato e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nota che sul testo, la cui paternità è riconducibile al precedente Esecutivo, le associazioni di categoria hanno formulato perplessità in più punti. Chiede pertanto se il nuovo Governo abbia elementi ulteriori rispetto a quel confronto, peraltro ormai datato.

Concorda con tale richiesta il senatore FLORIS *(FI-BP)*.

Il sottosegretario COMINARDI assicura che raccoglierà ogni elemento utile, al fine di fornire tutti i necessari e opportuni chiarimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 92-535 (RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) ***Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CASTELLONE *(M5S)* premette che il disegno di legge in esame, recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori», è composto da 21 articoli ed è volto, nelle intenzioni dei proponenti, a rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare.

Si sofferma quindi ad illustrare le disposizioni che attengono a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori di cui all'allegato A (di seguito indicate solo come «isole minori») interventi e adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione «in deroga» di presidi sanitari speciali (lettera *a)*).

La relatrice osserva che la disposizione non circoscrive in alcun modo la deroga concessa per l'attivazione di presidi sanitari speciali.

L'articolo 6, al comma 1, prevede un'attività di ricognizione da parte dei comuni delle isole minori – d'intesa con le regioni di appartenenza –, concernente, tra l'altro, le proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale (in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativa alla delega in materia di federalismo fiscale).

In base al comma 2 dell'articolo in esame, i sindaci dei suddetti comuni, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori) da adottare per il periodo 2019-2025.

Le relazioni sulle risultanze sono poi inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

L'articolo 8 reca misure intese a migliorare i servizi sanitari.

Il comma 1 sancisce il diritto, nell'ambito delle isole minori, all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e prevede che le regioni provvedano alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze.

Il comma 2 prevede che, qualora a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole minori, «in armonia con i parametri esistenti», il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

Il comma 3 mira a garantire, in proporzione non solo alla popolazione residente ma anche a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di personale sanitario dedicato a prestazioni di pronto soccorso e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

Il comma 4 prevede il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, «anche in deroga» alla normativa vigente in materia, at-

traverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

Il successivo comma 5 dispone che le regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori promuovano e stabiliscano adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

Il comma 6 prevede sia garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche, nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati. Il testo precisa che la presenza dei predetti presidi deve essere garantita nei comuni delle isole minori, in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio.

Il comma 7 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

Da ultimo, al fine dichiarato di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, il comma 8 prefigura interventi, a cura delle amministrazioni interessate, per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

A seguito degli interventi sull'ordine dei lavori della senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)* e del senatore ZAFFINI *(FdI)*, la Commissione conviene con la proposta della PRESIDENTE di svolgere nella giornata di domani, giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 14, il seguito e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARINELLO *(M5S)* illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di regolamento in esame definisce le modalità specifiche di applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle seguenti amministrazioni: Polizia

di Stato; strutture (centrali e periferiche) del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; Dipartimento (del Ministero dell'interno) dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con riferimento anche al personale volontario).

Tali amministrazioni rientrano tra quelle per le quali la medesima disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – demanda a regolamenti ministeriali la definizione di modalità specifiche di applicazione, al fine di tener conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività).

In merito, per le amministrazioni interessate dal presente schema è al momento vigente, ove ancora compatibile, la disciplina regolamentare di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450, emanata con riferimento ad un quadro di normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro previgente rispetto al citato decreto legislativo n. 81. Il decreto ministeriale n. 450 viene esplicitamente abrogato dall'articolo 19 dello schema.

L'articolo 2 dello schema concerne l'individuazione della figura del datore di lavoro ai fini in oggetto. Si prevede che in essa rientrino, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, anche il dirigente al quale spettino i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ed il funzionario (non avente qualifica dirigenziale) preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché tali soggetti non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Tali norme, come osservano la relazione illustrativa governativa ed il parere del Consiglio di Stato, costituiscono una deroga rispetto alla disciplina generale che fa riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa; la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime, pur avendo i compiti di gestione richiamati nel presente articolo 2, non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute della sicurezza sul lavoro.

Il medesimo articolo 2 specifica, inoltre, al comma 2, che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Il relatore osserva che sarebbe opportuno esplicitare se tali soggetti, nell'àmbito della fattispecie così definita, siano considerati datori di lavoro.

L'individuazione puntuale dei datori di lavoro deve essere operata con decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (comma 3).

L'articolo 3 dello schema reca, ai fini in oggetto, le nozioni di dirigente e di preposto, mutuando quelle previste dalla disciplina generale summenzionata.

L'articolo 4 definisce, con riferimento alle amministrazioni in esame, la procedura per la trasmissione delle segnalazioni formali e dei documenti concernenti la sicurezza sul lavoro, nonché dei dati sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte dei datori di lavoro in oggetto, del servizio di prevenzione e protezione, mediante ricorso al personale dell'amministrazione in servizio e in possesso dei requisiti richiesti. Solo per specifiche necessità, ivi individuate, il datore di lavoro può avvalersi di personale tecnico esterno all'amministrazione (ad integrazione dell'azione del servizio interno).

L'articolo 6 individua gli uffici cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede, in particolare, per il caso in cui la vigilanza, da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sia svolta avvalendosi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che questi ultimi soggetti non possano svolgere la medesima attività di vigilanza nelle strutture ove prestino servizio o dove svolgano il ruolo di medico competente.

L'articolo 7 definisce i contenuti dell'attività di vigilanza e prevede che i ricorsi contro i giudizi del medico competente siano esaminati da un'apposita commissione medica, composta da tre membri. Per le esigenze tecniche, come individuate dal comma 3, gli uffici di vigilanza e la commissione medica, qualora non dispongano delle occorrenti risorse interne, possono avvalersi di tecnici esterni all'amministrazione.

Gli articoli da 8 a 14 concernono specificamente la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 opera una ricognizione delle peculiari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, che sono alla base della necessità di una disciplina specifica (in materia di sicurezza sul lavoro). I successivi commi 3 e 4 richiedono l'adozione di determinate misure per la protezione sia dei soggetti che operino nelle suddette amministrazioni sia dei relativi immobili ed aree.

Il relatore osserva che le formulazioni della lettera a) del comma 2 e della lettera c) del comma 4 – rispettivamente, nelle locuzioni «direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali» e «prevenzione dalla fuga» – presentano incongruenze.

L'articolo 9 riguarda la figura del medico competente. Si dispone, tra l'altro, che gli accertamenti richiesti da quest'ultimo siano eseguiti, ove necessario, sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro, e che, qualora

sia necessario, anche per carenza di professionisti interni, l'attività di sorveglianza sanitaria sia svolta da medici esterni. In entrambe le fattispecie, il personale medico esterno deve avere i requisiti richiesti dalla disciplina generale per il medico competente.

A quest'ultimo riguardo, il relatore osserva che sarebbe preferibile la modalità di richiamo normativo di cui al comma 2, che richiama l'intero articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (e successive modificazioni), mentre il precedente comma 1 (del medesimo articolo 9) richiama il solo comma 1 dell'articolo 38.

Tra le altre disposizioni di cui all'articolo 9, rilevano in questa sede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore ed il compito attribuito al Dipartimento della pubblica sicurezza di provvedere all'aggiornamento professionale dei medici competenti della Polizia di Stato.

L'articolo 10 riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel rispetto di accordi nazionali.

L'articolo 11 concerne l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede che le armi e tutte le attrezzature e strutture ivi indicate siano disciplinate sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali, stabiliti dalla normativa vigente.

Ai sensi del successivo articolo 13, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera inerenti al materiale ed alle strutture di cui all'articolo 12 o che provvedono ai relativi approvvigionamento e fornitura devono comunicare ai datori di lavoro specifiche informazioni, ivi indicate al comma 1. I medesimi datori devono tener conto di tali informazioni ai fini della valutazione dei rischi prevista dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro – valutazione che, come specifica il comma 3, per quanto riguarda lo *stress* lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto –.

L'articolo 14 concerne la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, anche con riferimento alle informazioni di cui è da ritenersi vietata o inopportuna la divulgazione, nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali.

Gli articoli da 15 a 18 riguardano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (anche con riferimento, come già accennato, al personale volontario del Corpo).

L'articolo 16 concerne le seguenti materie: la valutazione dei rischi, la quale, peraltro, come specifica il comma 9, per quanto riguarda lo stress lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto; la definizione, ai fini in esame,

del concetto di luogo di lavoro; la formazione e l'aggiornamento del personale (compresi i dirigenti ed i preposti).

L'articolo 17 riguarda i cantieri «temporanei o mobili», in cui, ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del summenzionato Dipartimento. Per i casi in cui gli interventi di soccorso richiedano l'allestimento di un cantiere «temporaneo o mobile», non si procede alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento né trovano applicazione gli altri obblighi previsti con riferimento specifico ai suddetti cantieri dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 18 concerne la sorveglianza sanitaria.

Il comma 1 conferma, per le amministrazioni in esame, la nozione di medico competente già stabilita dall'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e specifica che il ricorso alle convenzioni con strutture sanitarie esterne (anch'esso già previsto dal citato articolo 51) è subordinato all'ipotesi che non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con le risorse interne abilitate.

I commi 2 e 3 recano, con riferimento al personale del Corpo nazionale, particolari norme in materia di sorveglianza sanitaria e di verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il comma 4 prevede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore.

L'articolo 19 reca norme di abrogazione e di coordinamento transitorio.

L'articolo 20 prevede che il presente regolamento si applichi anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome medesime.

L'articolo 21, infine, reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(728) ***VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAUTONE *(M5S)*, dopo aver inquadrato in termini generali la tematica delle piccole produzioni locali, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che la relazione che accompagna il provvedimento ricorda che l'Italia si caratterizza, oltre che per la varietà e la bellezza del terri-

torio, anche per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità, e che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime. Lo scopo del disegno di legge è appunto quello di valorizzare le cosiddette «piccole produzioni locali» (PPL), individuando un percorso semplice per permettere agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

All'articolo 1 sono enunciate, al comma 1, le finalità e i princìpi sui quali si basa la proposta in esame, vale a dire la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, che rispettino i princìpi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce le «piccole produzioni locali – PPL» come i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini della sede di produzione (nella logica della «filiera corta» o del «chilometro zero»).

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2 prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possano avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole, purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale.

In base all'articolo 3, le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee in materia di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti alimentari. A tal fine i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali», seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del marchio «PPL – piccole produzioni locali» e disciplina le modalità di concessione e di utilizzo di quest'ultimo.

All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la somministrazione e vendita diretta dei PPL possono essere effettuate presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 dispone che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per

cento del totale dell'area destinata al mercato. Il comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti.

L'articolo 7 detta i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, consentendo di utilizzare, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8 prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Fatto salvo il caso che gli addetti abbiano già una preparazione ritenuta adeguata dall'autorità competente (comma 2), i corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relative alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra l'altro, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP) (comma 3).

L'articolo 9 demanda il controllo per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge ai servizi veterinari e di igiene delle ASL competenti per territorio, e stabilisce che le amministrazioni competenti possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il «Paniere PPL», ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)* rende edotta la Commissione del fatto che il provvedimento in esame – del quale rimarca di essere primo firmatario – mutua i contenuti e le finalità di leggi regionali già in vigore in Veneto e Friuli Venezia Giulia: l'intendimento dei proponenti è quello di estendere tale disciplina all'intero territorio nazionale, così da dare respiro e nuovo slancio economico alle piccole e medie imprese del

settore agricolo, che versano da tempo in una condizione di difficoltà a causa dei vincoli, ad avviso dell'oratore soffocanti, imposti dall'Unione europea.

La *ratio* del progetto di legge è quella di tutelare e valorizzare la tradizione agricola e alimentare dei diversi territori, che altrimenti rischierebbe di andare perduta, anche attraverso un ripensamento del ruolo delle aziende sanitarie: non solo di controllo e repressione delle condotte che pongono a rischio la salute dei consumatori ma anche di formazione degli operatori del settore delle PPL, in un'ottica di leale collaborazione.

Nel segnalare che il testo è aperto a eventuali interventi migliorativi, formula l'auspicio che esso possa essere licenziato in tempi rapidi.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Vallardi per il contributo dato ai lavori della Commissione, esprime l'avviso che il prefigurato cambio di paradigma, per ciò che attiene ai controlli sanitari sulle PPL, sia un traguardo senz'altro auspicabile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 settembre, alle ore 14, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea, per completare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 497.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. 92-535, concernenti il Registro nazionale dei tumori, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) ***Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice RICCIARDI *(M5S)*, relatrice, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo, in cui, in premessa, richiama le parti del disegno di legge maggiormente attinenti alle competenze della Commissione.

Tra queste, in particolare: – il richiamo all'articolo 1 degli articoli 174 e seguenti del TFUE sulla politica di coesione; – gli obiettivi, fissati all'articolo 2, di promozione della competitività delle piccole e medie imprese, e la prospettiva di istituire zone franche nelle isole minori, ai sensi della pertinente normativa europea; – le forme di fiscalità di sviluppo, previste all'articolo 5, che i comuni potranno individuare, per la creazione di nuove aziende sostenibili caratterizzate da valori sociali, etici e ambientali; – le misure relative ai trasporti locali, di cui all'articolo 12.

Al riguardo, ricorda anzitutto che le zone franche sono aree delimitate, all'interno del territorio doganale dell'Unione, in cui beni provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti in modo esente da dazi, imposte e misure di politica commerciale. Durante il loro soggiorno in zona franca, queste merci possono essere immesse in «libera pratica», con il pagamento dei dazi d'importazione ed altri eventuali oneri, oppure possono essere sottoposte a regimi particolari (come ad esempio l'ammissione temporanea) o essere nuovamente esportate.

Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita.

Evidenzia, inoltre, che lo stesso regolamento prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione europea l'istituzione delle zone franche. Infatti, l'esenzione (totale o parziale) dal pagamento di dazi o imposte può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve pertanto essere valutata alla luce dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto concerne la prospettiva di stabilire incentivi alle imprese, come previsto all'articolo 2, lettera *n)*, per la competitività delle PMI, o all'articolo 5 sulla fiscalità di sviluppo, nonché riguardo all'indicazione di sviluppare attività di interesse economico generale, nei settori dei trasporti, raccolta rifiuti, turismo, ed altri, vengono in rilievo le normative europee in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici, di cui si ricordano le principali disposizioni.

Per quanto concerne i servizi di interesse economico generale, nel provvedimento in esame si fa riferimento alla continuità territoriale. Questa è favorita dall'ordinamento comunitario che legittima l'introduzione di oneri di servizio pubblico (OSP) a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza. Alla società può essere riconosciuto un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo. Non si tratta di aiuti di Stato in senso tecnico (salvo non vengano rispettate le condizioni previste dalla Corte di giustizia nella sentenza *Altmark)* e pertanto non è richiesta la notifica alla Commissione europea dell'introduzione di tali misure. Al riguardo, si segnala la decisione della Commissione 2012/21/UE che disciplina la materia.

Si rammenta infine il regolamento (UE) 360/2012, con il quale è stata prevista l'esenzione dall'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato per interventi di ausilio finanziario, fino alla soglia di 500 mila euro nell'arco di un triennio, riconosciuti ad una impresa a titolo di compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale.

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, osservando che non sembra necessario notificare il disegno di legge alla Commissione europea, per una valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato, in quanto nessuna delle disposizioni presenti nell'articolato conferisce direttamente agevolazioni pubbliche a determinate imprese o produzioni.

Tuttavia, poiché come si è visto nella disamina dei singoli articoli che rilevano ai fini della competenza di questa Commissione, vi sono delle previsioni che, in fase attuativa con futuri provvedimenti che potranno essere emessi dalle autorità indicate, potrebbero potenzialmente configurare ipotesi di aiuti di Stato, si suggerisce di inserire nell'articolato

un richiamo generico al rispetto, da parte dei futuri provvedimenti attuativi, della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Relativamente al profilo specifico dell'insularità, la relatrice fa presente che al livello di Unione europea non risultano iniziative legislative né testi in vigore che riguardino, in generale, la condizione di insularità. Propone pertanto di inserire nel parere anche un auspicio per l'avvio, da parte del Governo, di un dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, affinché si possa giungere ad una disciplina europea comune delle regioni insulari, anche sulla scorta della risoluzione del Parlamento europeo, del 4 febbraio 2016, sulla condizione di insularità.

Interviene la senatrice FEDELI *(PD)* per esprimere le sue perplessità su alcuni passaggi dello schema di parere e su un'apparente contraddittorietà interna allo stesso. In particolare, per quanto riguarda le zone franche e il riferimento alla possibilità di immettere in «libera pratica» le relative merci, auspica il pieno rispetto della pertinente normativa, a salvaguardia della leale concorrenza nel mercato interno. Chiede inoltre una verifica circa la necessità o meno di notifica del provvedimento alla Commissione europea, posto che nello stesso parere si rileva la possibilità di potenziali ipotesi di aiuti di Stato. Infine, rileva la contraddittorietà tra l'orientamento favorevole del parere e il rilievo sulle possibilità di violazione della normativa europea, oltre all'auspicio per l'avvio di un dialogo in sede europea ai fini di una modifica dell'ordinamento europeo in materia di insularità.

Il senatore PITTELLA *(PD)* chiede un approfondimento sull'eventuale necessità di notifica del provvedimento alla Commissione europea.

La senatrice TESTOR *(FI-BP)* concorda con l'opportunità di un ulteriore approfondimento.

Replica la relatrice RICCIARDI *(M5S)* accogliendo le richieste di verifica e preannunciando la presentazione di un nuovo schema di parere riguardante anche gli emendamenti riferiti al disegno di legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE informa la Commissione di aver ricevuto dal senatore Bossi una lettera in cui annuncia le dimissioni dall'incarico di Segretario della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti:

– all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite», alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire;

– tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera *n)*, volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche. Inoltre, alla lettera *p)* è previsto quello di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Si ricorda che le zone franche sono aree delimitate, all'interno del territorio doganale dell'Unione, in cui beni provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti in modo esente da dazi, imposte e misure di politica commerciale. Durante il loro soggiorno in zona franca, queste merci possono essere immesse in «libera pratica», con il pagamento dei dazi d'importazione ed altri eventuali oneri, essere sottoposte a regimi particolari

(come ad esempio l'ammissione temporanea) o essere nuovamente esportati.

Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita.

Al riguardo, si evidenzia che lo stesso regolamento prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione europea l'istituzione delle zone franche. Infatti, l'esenzione (totale o parziale) dal pagamento di dazi o imposte può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve pertanto essere valutata alla luce dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

– l'articolo 5 prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana;

– l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

Nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne il rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblico, il disegno di legge contiene in più punti previsioni di incentivi ad imprese (per esempio l'articolo 2, lettera *n)*, o l'articolo 5 sulla fiscalità di sviluppo a favore della nascita di nuove aziende) e di esercizio attività di interesse economico generale (trasporti, raccolta rifiuti, turismo, ecc.). I provvedimenti attuativi dovranno pertanto essere adottati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici.

Si ricorda che il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), su un sistema di autorizzazione *ex ante*. Secondo tale sistema, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione. Vi sono tuttavia dei casi nei quali gli Stati membri non sono tenuti a procedere alla notifica se gli aiuti sono conformi ai limiti posti dal regolamento «*de minimis*» (regolamento (UE) n. 1407/2013) o al regolamento «esenzione» (regolamento (UE) n. 651/2014).

Si ricorda che gli aiuti «*de minimis*» sono misure che hanno tutte le caratteristiche degli aiuti, ma, poiché non superano un importo stabilito e sono concessi ad un'impresa in un determinato arco di tempo, non soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE – sotto il profilo della distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi – e dunque non sono considerati aiuti vietati e non sono soggetti alla procedura di notifica. Secondo il regolamento, un'impresa può ricevere sovvenzioni da uno Stato membro, nell'arco di tre anni, entro il massimale di 200.000 euro. Tuttavia, il regolamento non trova applicazione nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura. Ciò in virtù del fatto che, per tali settori, esistono norme specifiche, armonizzate a livello UE, che prevedono forme di agevolazione.

Il regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014, recentemente modificato con il regolamento (UE) 2017/1084, prevede un'esenzione dall'obbligo di notifica per molte tipologie di aiuto. Vengono definite le condizioni generali, ossia applicabili a tutti, e specifiche per ogni categoria.

Per quanto concerne i servizi di interesse economico generale, nel provvedimento in esame si fa riferimento alla continuità territoriale. Questa è favorita dall'ordinamento comunitario che legittima l'introduzione di oneri di servizio pubblico (OSP) a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza. Alla società può essere riconosciuto un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo. Non si tratta di aiuti di Stato in senso tecnico (salvo non vengano rispettate le condizioni previste dalla Corte di giustizia nella sentenza *Altmark)* e pertanto non è richiesta la notifica alla Commissione europea dell'introduzione di tali misure. Al riguardo si segnala la decisione della Commissione 2012/21/UE che disciplina la materia.

Si rammenta infine il regolamento (UE) 360/2012 (cosiddetto de minimis SIEG) con il quale è stata prevista l'esenzione dall'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato per interventi di ausilio finanziario, fino alla soglia di 500 mila euro nell'arco di un triennio, riconosciuti ad una impresa a titolo di compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale.

Alla luce di quanto precede, non si intravede la necessità di notificare il provvedimento in esame alla Commissione europea per una valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato, ciò in quanto nessuna delle disposizioni presenti nell'articolato conferisce agevolazioni finanziate con risorse pubbliche a determinate imprese o determinate produzioni. Tuttavia, poiché come si è visto nella disamina dei singoli articoli che rilevano ai fini della competenza di questa Commissione, vi sono delle previsioni che, in fase attuativa, potrebbero potenzialmente configurare ipotesi di aiuti di stato, si suggerisce di inserire nell' articolato un richiamo generico al rispetto da parte dei provvedimenti attuativi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Relativamente al profilo specifico dell'insularità, si fa presente che al livello di Unione europea non risultano iniziative legislative né testi in vigore che riguardino, in generale, la condizione di insularità. Gli articoli 174 e seguenti del TFUE richiamati nell'art. 1 del provvedimento in esame non hanno pertanto ricevuto alcuna forma di attuazione, nonostante il dibattito sulla condizione di insularità nell'UE sia ricco e risalente, tanto da aver coinvolto, a più riprese, sia il Parlamento europeo che il Comitato economico e sociale europeo. In particolare, il Parlamento europeo ha recentemente (4 febbraio 2016) approvato una risoluzione sulla condizione di insularità (P8'TA(2016)0049) in cui ha invitato la Commissione a:

1) illustrare come intende dare attuazione al disposto dell'articolo 174 TFUE relativamente agli svantaggi permanenti delle regioni insulari (paragrafo 2) ma anche a «fornire una definizione chiara» degli svantaggi medesimi (paragrafo 1);

2) avviare uno studio o analisi approfondita sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le PMI (paragrafo 4);

3) istituire un «Quadro strategico dell'Unione per le isole» al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio (paragrafo 13);

4) presentare una comunicazione contenente una «Agenda per le regioni insulari dell'UE» e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti (paragrafo 16);

5) tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale (paragrafo 18).

Si segnala, in particolar modo, il paragrafo 9 della risoluzione in argomento, in cui il PE «ricorda che molte isole del Mediterraneo registrano l'arrivo di un numero elevatissimo di migranti e devono gestire tale situazione», sottolineando «la necessità di un approccio globale da

parte dell'UE, che comprenda un sostegno dell'Unione e uno sforzo comune di tutti gli Stati membri».

Ciò premesso, sarebbe auspicabile che il Governo avviasse un dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari affinché si possa giungere ad una disciplina europea comune delle regioni insulari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 26 settembre 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della seduta odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del dottor Marcello Foa, nominato dal Consiglio di amministrazione della RAI per la carica di Presidente

Il PRESIDENTE informa che, con lettera a lui inviata il 21 settembre scorso, l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha comunicato che il Consiglio di amministrazione della Rai, nella seduta svoltasi lo stesso 21 settembre, anche tenuto conto della risoluzione approvata dalla Commissione in data 19 settembre u.s., ha nominato il dottor Marcello Foa per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione.

Con un'altra lettera del 21 settembre, lo stesso dottor Foa, sempre sulla base della risoluzione approvata, ha inteso formalizzare la propria disponibilità a essere audito dalla Commissione preliminarmente al voto del parere prescritto.

Ricorda quindi che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è stabilito all'unanimità come organizzare i lavori dell'odierna audizione.

Il dottor Foa avrà a disposizione 15 minuti per un intervento introduttivo, nel corso del quale è invitato a descrivere, tra l'altro, ai commissari il suo percorso professionale.

Seguiranno i quesiti da parte dei Gruppi che avranno a disposizione un'ora complessiva di tempo, così ripartita:

– Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico e Forza Italia: 10 minuti ciascuno

– Fratelli d'Italia, Autonomie, Misto Senato e LEU Camera: 5 minuti ciascuno.

Successivamente il dottor Foa avrà la possibilità di replicare ai quesiti per un tempo complessivo di 20 minuti.

Fa presente inoltre che, come previsto dalla risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 19 settembre scorso, il consigliere di amministrazione nominato Presidente è audito, nell'ambito delle sue competenze, prima dell'espressione del prescritto parere da parte della Commissione, al fine di promuovere la trasparenza delle nomine e favorire una scelta più informata e consapevole: invita perciò l'audito e tutti i commissari a mantenersi all'interno dell'oggetto della procedura informativa.

Cede quindi la parola al dottor Marcello Foa.

Il dottor FOA svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per formulare quesiti i senatori CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*, DE PETRIS *(Misto-LeU)*, il deputato FORNARO *(LEU)*, la senatrice GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)*, il deputato MOLLICONE *(FDI)*, i senatori FARAONE *(PD)*, MARGIOTTA *(PD)* e VERDUCCI *(PD)*, il deputato MULÈ *(FI)*, i senatori GASPARRI *(FI-BP)* e SCHIFANI *(FI-BP)*, i deputati RUGGIERI *(FI)*, MARROCCO *(FI)*, TIRAMANI *(Lega)* e CAPITANIO *(Lega)*, i senatori DI NICOLA *(M5S)* e PARAGONE *(M5S)* e il deputato GIACOMELLI *(PD)*.

Il dottor Marcello FOA replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione del dottor Foa.

Comunica quindi che, come convenuto all'unanimità nella riunione di ieri nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta sarà sospesa per riprendere, orientativamente alle ore 19, tenuto conto dell'andamento dei lavori delle Aule di Senato e Camera, con la votazione sul parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 19,30.

Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, verrà attivata la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso della presente seduta.

Come già ricordato, dà notizia di una lettera a lui inviata dal dottor Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, il 21 settembre scorso, con la quale si comunica la nomina, anche tenuto conto della risoluzione approvata dalla Commissione in data 19 settembre u.s., del dottor Marcello Foa per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad esprimere il suo parere, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, che costituisce condizione di efficacia per la nomina a presidente della Rai del consigliere eletto.

La deliberazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, ha luogo a scrutinio segreto.

Avverte che, sulla base di quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi il 25 luglio scorso, la votazione avrà luogo per schede.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto.

Il senatore CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))* interviene per dichiarare che non parteciperà al voto.

(Seguono la votazione e lo scrutinio).

Il PRESIDENTE comunica che hanno votato 32 Commissari su 40, e risultano 27 voti favorevoli, 3 voti contrari, una scheda bianca e una scheda nulla.

Il parere della Commissione per la nomina del dottor Marcello Foa a presidente del Consiglio di amministrazione della RAI ha pertanto avuto esito favorevole.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 1/32 al n. 4/60, per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle ore 19,50.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 1/32 al n. 4/60)

RAMPELLI, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, DE CARLO, DEIDDA SASSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI. – *All'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che lo scrittore *noir* Massimo Carlotto, condannato e poi graziato per l'omicidio di una ragazza avvenuto nel 1976, condurrà dal 18 maggio sul programma televisivo Rai4 «Real Criminal Minds», una trasmissione in ventiquattro puntate ispirata a crimini di serial killer;

Carlotto è stato condannato in via definitiva a diciotto anni di carcere per aver massacrato a coltellate una ragazza padovana, Margherita Magello, ma poco prima della condanna definitiva fuggì in Francia e da lì in Messico attraverso la Spagna nel tentativo di sottrarsi all'espiazione della pena; estradato dal Messico dopo tre anni di latitanza Carlotto ha scontato in Italia solo sei anni della pena inflitta prima di essere graziato dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per motivi di salute nel 1993; desta sgomento, davanti alla memoria di Margherita Mugello, una ragazza di 24 anni assassinata in modo barbaro, la scelta della Rai di affidare a Carlotto l'introduzione di programmi dedicati agli assassini seriali;

risulta quanto meno singolare il fatto che un cittadino che aspiri a entrare in Rai debba presentare i carichi pendenti, avere la fedina penale pulita, mentre un omicida condannato in via definitiva, all'epoca dei fatti appartenente alla formazione politica extraparlamentare Lotta Continua, possa condurre una trasmissione sui serial killer trasmessa da un canale della tv di Stato;

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno provvedere con urgenza alla sostituzione di Carlotto alla conduzione del citato programma televisivo, nel rispetto della memoria di Margherita Mapello e di quella di tutte le vittime di reati intenzionali violenti, nonché al fine di affidare la conduzione della trasmissione a personalità che possano servire da esempio a chi segue i programmi della TV di Stato e che abbiano la fedina penale pulita.

(1/32)

Risposta. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il programma «Real Criminal Minds» è strutturato su un ciclo di episodi della nota serie «Criminal Minds» scelti tra quelli ispirati a storici fatti di cronaca internazionali (Charles Manson, Zodiac Killer, Unabomber, omicidio Versace, ecc.). Tutti gli episodi sono incentrati sullo studio degli aspetti psicologici dei più noti casi di serial killer internazionali. Inoltre gli episodi di ogni serata saranno preceduti da una breve introduzione di circa 2-3 minuti che richiama succintamente i fatti veri a cui si gli episodi stessi della serata si ispirano.

Per quanto concerne la scelta di affidare la conduzione del programma a Massimo Carlotto si evidenzia che tale scelta è stata effettuata tenendo conto dello skill professionale: i suoi libri sono tradotti in molte lingue, lo stesso ha vinto numerosi premi sia in Italia che all'estero. Massimo Carlotto, ancora, è anche autore teatrale, sceneggiatore e collabora con diversi quotidiani e riviste.

In tale quadro, pertanto, pur nella consapevolezza delle potenziali criticità collegate alla sua vicenda processuale, si è ritenuto che Carlotto potesse fornire un contributo editoriale in grado di apportare un valore aggiunto al programma per come strutturato.

ANZALDI, FARAONE – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

in data 31 maggio la redattrice del Tg1 Claudia Mazzola ha presentato la sua candidatura a consigliere Rai per una delle quattro nomine di competenza del Parlamento; in data 16 luglio il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato una rosa ristretta di cinque nomi entro cui gli iscritti al partito avrebbero dovuto scegliere, rosa che comprendeva anche il nome di Claudia

Mazzola evidentemente gradita ai vertici M5S; in data 17 luglio il nome di Claudia Mazzola è stato sottoposto a votazione del sistema ufficiale M5S, la Piattaforma Rousseau presieduta da Davide Casaleggio. La candidatura della Mazzola ha ricevuto 4.005 voti: una quota non sufficiente ad essere indicata come il nome che il Movimento 5 Stelle ha poi votato in Parlamento; nel periodo tra il 31 maggio e il 16 luglio la giornalista Mazzola, pur sapendo evidentemente che sarebbe stata sostenuta dal Movimento 5 Stelle e quindi in contatto diretto con il partito guidato dall'onorevole Di Maio, ha continuato indisturbata e senza alcun imbarazzo a seguire la politica e in particolare proprio il Movimento 5 Stelle per le principali edizioni del Tg1; in data 18 luglio, il giorno dopo l'investitura ufficiale del Movimento 5 Stelle, Mazzola ha continuato ancora a occuparsi di politica e a seguire il Governo;

si chiede di sapere:

quali iniziative l'azienda intenda intraprendere per tutelarsi dal palese conflitto di interessi della cronista politica Mazzola nel rapporto con

il Movimento 5 Stelle, partito di Governo; perché Mazzola non sia stata destinata immediatamente ad altra redazione diversa da quella politica subito dopo la presentazione della candidatura al Consiglio di Amministrazione e perché tale cambio, a maggior ragione, non sia stato ancora effettuato oggi;

come la Rai servizio pubblico, pagata dal canone di tutti gli italiani, intenda tutelare il pluralismo e la correttezza dell'informazione del primo telegiornale Rai di fronte ad un intreccio giornalismo-politica del genere che viola palesemente il Contratto di servizio e anche il buonsenso.

(2/33)

Risposta. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La giornalista Claudia Mazzola è un redattore della redazione politica del Tgl.

L'interessata – attraverso la procedura disposta dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati – ha presentato la propria candidatura alla carica di Consigliere d'Amministrazione della Rai. Peraltro, dagli elenchi pubblicati risulta che complessivamente quattro dipendenti in servizio si siano proposti per l'elezione a tale carica da parte del Parlamento, prevista dall'art. 2, comma 6, lettera a) e 6-bis, della legge 22 dicembre 2015, n. 220.

L'interessata, successivamente in ferie in coincidenza con il periodo estivo, che ha da poco chiesto di poter estendere con permessi parentali, al pari degli altri tre candidati dipendenti della Rai, non è risultata eletta.

La candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Rai dei quattro dipendenti, evidentemente proposta secondo norme di legge, non può costituire discrimine rispetto all'esercizio della professione di giornalista.

È infatti cura dei direttori responsabili garantire, come avviene sempre per l'attività di ogni giornalista, e come è avvenuto anche nel caso richiamato dagli interroganti, terzietà, pluralismo e correttezza delle posizioni assunte dalla testata.

LIUZZI, SCAGLIUSI, L'ABBATE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

il 10 luglio 2015, la Rai ha pubblicato il bando di gara comunitario n. 6107500 per l'affidamento del servizio di catalogazione, archiviazione e documentazione riguardante la programmazione quotidiana televisiva e radiofonica e del proprio archivio storico;

condizione necessaria per la partecipazione era il possesso del seguente requisito tecnico da parte dell'impresa concorrente: «(...) l'aver conseguito negli ultimi 3 anni solari (...) attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi (analoghi all'oggetto della presente procedura) di importo complessiva-

mente non inferiore a 450.000 euro al netto dell'Iva, ripartiti su un numero massimo di tre contratti». In questo modo, la Rai ha circoscritto la partecipazione ad operatori europei altamente specializzati in catalogazione e documentazione multimediale dei programmi radiotelevisivi (e non di generici filmati audio/video);

alla gara hanno partecipato 7 concorrenti: 4 società altamente specializzate in archivistica documentale dell'audiovisivo (di cui 3 già fornitrici delle Teche/archivi della Rai) e 3 società operanti nel monitoraggio radiotelevisivo (attività consistente nella rilevazione dati di tipo statistico *ex lege* n. 28 del 2000 per la tutela della parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica per la quale Rai indice appositi e specifici bandi);

la vittoria del bando, nonostante i pareri formulati dall'Ufficio Teche Rai in merito al rischio di danno aziendale se il servizio fosse stato affidato a soggetti non altamente competenti e specializzati, è stata conseguita dalle società partecipanti con minori requisiti;

sull'esito della gara pubblica si è aperto un contezioso presso la giustizia amministrativa sollevato dalle ditte che si sono viste escluse dall'appalto. Contenzioso che ad oggi non si è ancora chiuso in via definitiva;

nonostante il contenzioso ancora in corso, risulta all'interrogante che l'Ufficio Acquisti Rai abbia richiesto all'Ufficio Teche di procedere comunque all'assegnazione dell'appalto alle società risultate vincitrici;

considerato il rischio che l'affidamento del servizio di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi a soggetti privi delle specializzazioni necessarie potrebbe comportare un danno certo e irreparabile per la Rai e, dunque, per lo Stato;

considerato altresì l'imminente rinnovo dei componenti i vertici amministrativi dell'Azienda;

si chiede di sapere:

se il Presidente e l'Amministratore delegato della Rai non ritengano opportuno, ai fini della tutela dell'Azienda radiotelevisiva pubblica, sospendere ogni decisione esecutiva in merito all'assegnazione dell'appalto nelle more della conclusione definitiva del contenzioso amministrativo ancora in corso di definizione.

(3/34)

Risposta. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

1. Procedura di gara – Elementi di sintesi

La procedura aperta relativa all'affidamento di servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multime-

diali della programmazione radiotelevisiva della Rai è stata indetta nel luglio 2015. Il valore complessivo della procedura è stato stimato in euro 23.270.080 I.V.A. esclusa.

I servizi richiesti contribuiscono al quotidiano arricchimento del «Catalogo Multimediale» che viene utilizzato per attività redazionali delle Reti e delle Testate e come fonte di informazione per le strutture impiegate sui palinsesti.

La procedura è stata suddivisa nei seguenti n. 5 lotti:

	Oggetto	*Valore [€]*
Lotto 1	*Programmazione TV Rai 1 e Rai 2 quotidiana*	*5.141.520*
Lotto 2	*Programmazione TV Rai 3 e Rai storia quotidiana*	*4.631.600*
Lotto 3	*Programmazione TV Regionale e Rai 5 quotidiana*	*5.311.040*
Lotto 4	*Programmazione RF Radio 1 e Rai 2 quotidiana*	*5.156.320*
Lotto 5	*Programmazione RF Radio 3 e GR Parlamento quotidiana*	*3.029.600*

Nel disciplinare di gara è stata prevista la possibilità per i concorrenti di aggiudicarsi al massimo due lotti e di tipologia diversa, ossia al massimo un lotto di programmazione televisiva e al massimo un lotto di programmazione radiofonica. Tale meccanismo di gara, oltre che funzionale alle esigenze tecnico-gestionali di Rai, è stato concepito al fine di garantire la massima partecipazione e apertura alla concorrenza, in quanto il mercato di riferimento, trattandosi di settore «di nicchia», si caratterizza per un numero esiguo di operatori economici.

Nel bando di gara è stato previsto il seguente requisito di capacità tecnica, necessario per la partecipazione alla procedura: «aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando, attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi (analoghi all'oggetto della presente procedura) di importo complessivamente non inferiore a euro 450.000 al netto dell'IVA, ripartiti su un numero massimo di 3 contratti.»

Questa procedura costituisce la seconda gara ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria bandita da Rai per servizi della tipologia di quelli in esame. I contratti precedenti, infatti, sono stati stipulati con le società di seguito indicate, all'esito di procedura aperta sopra soglia comunitaria bandita nell'ottobre 2011, suddivisa in 5 lotti e avente ad oggetto i soli servizi di documentazione:

– IOMATICA SaS in RTI con DIGIVOX srl, aggiudicataria di due lotti;

– REGESTA EXE, aggiudicataria di un lotto;

– COPAT Soc Coop., aggiudicataria di altri due lotti.

2. Procedura di gara – Esiti e verifiche sugli aggiudicatari

Entro il termine perentorio del 28/09/2015 ore 12:00, hanno presentato offerta per i vari lotti i seguenti concorrenti:

	Lotto n. 1	*Lotto n. 2*	*Lotto n. 3*	*Lotto n. 4*	*Lotto n. 5*
BIBLION S.c.	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
VIDIERRE S.r.l.	*X*	*X*			*X*
CO.PA.T. Soc. Coop.	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
REGESTA EXE S.r.l. in RTI con Fabbrica del Web Srl e Biblionova Soc. Coop.		*X*		*X*	*X*
IOMATICA S.a.s. in RTI con Digivox S.r.l.	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
CEDAT 85 S.r.l.	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
GECA ITALIA S.r.l.			*X*	*X*	

All'esito delle operazioni di gara, sono risultate miglior offerenti le seguenti società:

– *Lotto n. 1: VIDIERRE S.r.l.*
– *Lotto n. 2: CEDAT 85 S.r.l.*
– *Lotto n. 3: GECA ITALIA S.r.l.*
– *Lotto n. 4: GECA ITALIA S.r.l.*
– *Lotto n. 5: CEDAT 85 S.r.l.*

Completate con esito positivo tutte le fasi della procedura, gli atti sono stati inviati all'approvazione dell'organo competente Consiglio di Amministrazione. L'aggiudicazione definitiva della gara è stata approvata con delibera del CdA del 16/03/2016.

Nel corso della procedura, sono state svolte tutte le verifiche previste dalla normativa sui contratti pubblici nei confronti delle società aggiudicatarie sopra indicate. In particolare, sono stati effettuati con esito positivo i controlli in merito al possesso in capo a ciascuna delle società Vidierre S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e Geca Italia S.r.l del requisito di capacità tecnica previsto in Bando sopra indicato e di seguito riportato per comodità di lettura: «aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando, attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi (analoghi all'oggetto della presente procedura) di importo complessivamente non inferiore a euro 450.000 al netto dell'IVA, ripartiti su un numero massimo di 3 contratti.»

Con riferimento specifico alla tematica dell'espressione «minori requisiti» (riportata nell'interrogazione di cui all'oggetto) si ritiene oppor-

tuno mettere in evidenza come nelle procedure di gara ad evidenza pubblica i requisiti di partecipazione costituiscano un criterio di selezione – che le amministrazioni sono tenute a fissare nel rispetto dei canoni di proporzionalità, ragionevolezza, concorrenzialità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale – rispetto al quale non è possibile operare alcuna graduazione. Ossia non è possibile, in presenza di più operatori tutti in possesso del requisito minimo richiesto dal Bando, attribuire alcuna posizione preferenziale all'operatore che possegga il suddetto requisito minimo in misura maggioritaria rispetto agli altri. Diversamente, le amministrazioni opererebbero in violazione della normativa sulla contrattualistica pubblica, ed in particolare in violazione del principio di par condicio competitorum. Sull'argomento, ancora, si rappresenta che il Consiglio di Stato si è pronunciato puntualmente in merito all'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione in capo alle società aggiudicatarie. La sentenze del Consiglio di Stato n. 04640 e 04644, pubblicate il 05/10/2017 all'esito del contenzioso giudiziario descritto nel prosieguo, infatti, recitano testualmente: «Si tratta, piuttosto, di stabilire se le tre società aggiudicatarie potessero in concreto vantare altresì esperienze professionali positivamente riconducibili (quanto meno in termini di analogia') all'ambito delle richiamate nozioni di catalogazione, archiviazione e documentazione. (...) Ad avviso del Collegio al quesito deve essere fornita risposta affermativa. (...) In definitiva, a fronte di più opzioni interpretative parimenti plausibili (e in assenza di ragioni dirimenti per condividere la restrittiva scelta interpretativa operata dal primo Giudice), l'interprete avrebbe dovuto necessariamente aderire alla tesi maggiormente idonea ad assicurare l'operatività del canone della massima partecipazione.(...) Ebbene, ad avviso del Collegio l'esame della documentazione in atti dimostra che ciascuna delle (tre) società aggiudicatarie potesse vantare un'adeguata pregressa esperienza in servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione (non identici, ma) analoghi a quelli che costituivano oggetto della gara e che (al di là della terminologia utilizzata in sede contrattuale) tale pregressa esperienza non si esaurisse di fatto nella sola attività di monitoraggio (nella limitativa accezione condivisa dal primo Giudice).».

3. Contenziosi

Ad aprile 2016, l'aggiudicazione della procedura è stata impugnata innanzi al TAR Lazio con ricorsi proposti dagli operatori Iomatica S.a.s. e Digivox S.r.l., Co.Pa.T. Soc. Coop, Regesta Exe S.r.l. (in RTI con Fabbrica del Web Srl e Biblionova S.c.), alcuni dei quali fornitori aggiudicatari della precedente procedura di gara e dunque esecutori del servizio al momento dell'aggiudicazione.

La motivazione principale dei ricorsi censurava la mancata dimostrazione, da parte delle tre società aggiudicatarie, di aver eseguito, nel triennio antecedente all'avvio della gara, contratti aventi a oggetto lo specifico servizio richiesto. Il TAR Lazio ha condiviso l'interpretazione dei ricorrenti ed accolto in primo grado i ricorsi proposti dalle società Ioma-

tica S.a.s. e Digivox S.r.l. e Co.Pa.T. Soc. Coop (il ricorso presentato da Regesta Exe S.r.l. in RTI con altri è stato, invece, respinto per motivi essenzialmente processuali).

La decisione del Tar Lazio è stata appellata da Rai che ne ha chiesto la riforma in quanto «basata su di un'erronea interpretazione della clausola relativa al requisito esperienziale, perché fondata su di una valutazione non corretta dei contratti prodotti dalle aggiudicatarie sui servizi da queste precedentemente prestati». Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con sentenze n. 4644 e 4640 pubblicate il 05/10/2017, ha ritenuto che «l'esame della documentazione in atti dimostra che ciascuna delle (tre) società aggiudicatarie potesse vantare un'adeguata pregressa esperienza in servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione». Di conseguenza il Consiglio di Stato, giudicando legittimo l'operato della Rai, ha riformato le sentenze di primo grado ed ha definitivamente respinto i ricorsi.

In considerazione delle suddette sentenze, vista la riconosciuta legittimità delle aggiudicazioni, è stato avviato l'iter di approvazione dei contratti (accordi quadro) con le società aggiudicatarie. Nelle more dell'iter di approvazione in parola, a novembre 2017, le società Iomatica S.a.s. e Digivox S.r.l. e Co.Pa.T. Soc. Coop hanno proposto ricorso, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, per ottenere la revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato a loro sfavorevoli sopra menzionate. Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche e, su richiesta delle parti, alla camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare collegiale ha disposto il rinvio all'udienza di merito del 27 settembre 2018.

4. Stipula dei contratti – situazione attuale

Non sussistendo alcun elemento ostativo, ed in ottemperanza alle pronunce del Consiglio di Stato dell'ottobre 2017, in data 7/12/2017 il procuratore competente Rai ha sottoscritto i contratti affidati ai tre aggiudicatari Vidierre S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e Geca Italia S.r.l. – perfezionati successivamente.

Si evidenzia che i suddetti contratti prevedono, come da capitolato tecnico, un lungo periodo di start-up (almeno 4 mesi), per l'avvio a regime del servizio al fine di effettuare: i necessari collaudi per la certificazione delle postazioni; la complessa formazione del personale anche in considerazione delle modifiche/integrazioni del servizio rispetto al passato; la verifica dello skill del team; un periodo di prova di almeno un mese in ambiente di test. Completata la fase di start-up, le società affidatarie dei nuovi contratti lavorano a regime dal 24 luglio 2018.

Per completezza si precisa che, a febbraio 2018, la società Iomatica S.a.s. ha inviato una nota all'ANAC segnalando l'asserita mancanza di un requisito di capacità generale in capo alle società Vidierre S.r.l. e Geca Italia S.r.l al momento della partecipazione alla gara. L'ANAC, a seguito dell'acquisizione di elementi e documenti da parte di Rai e all'esito della

propria istruttoria, ha comunicato in data 24 luglio che non sussistono, allo stato, gli estremi per l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori economici oggetto di segnalazione.

5. Precisazione relativa ai precedenti fornitori

A far data dalla scadenza dei contratti assegnati con la prima gara del 2011, per garantire l'erogazione dei servizi nelle more:

– dello svolgimento della procedura di gara;
– dei contenziosi pendenti dinanzi al giudice amministrativo;
– della conclusione della fase di start-up dei nuovi contratti.

sono stati affidati ai fornitori IOMATICA SaS in RTI con DIGIVOX srl, REGESTA EXE e COPAT Soc Coop., contratti in regime di «proroga tecnica», come da motivazioni indicate nei relativi atti.

Si evidenziano, in proposito, le criticità presentatesi a fine aprile-inizio maggio u.s. relativamente a due società uscenti su tre lotti su cinque:

– il servizio erogato dalla la società CopaT soc. Coop è stato sospeso dall'1/5 per indisponibilità della suddetta società.

– il servizio erogato dalla soc. Regesta Exe S.r.l. è stato sospeso per impossibilità a stipulare a causa di irregolarità fiscale comunicata dall'ANAC a maggio u.s.

Tali criticità hanno reso indispensabile garantire il servizio con i nuovi affidatari.

Da ultimo si mette in evidenza che le attività poste a gara sono di importanza strategica per l'azienda ed è stato infatti previsto che non subiscano interruzioni nella loro operatività anche nei momenti di cambio di affidatario del servizio.

LIUZZI. – *Al Presidente della Rai.* – Premesso che:

la Rai ha promosso nel 2015 un atteso concorso volto a selezionare 100 giornalisti professionisti da utilizzare con contratto a tempo determinato, nell'ambito di tutto il territorio nazionale; al termine della selezione è stata stilata una graduatoria riguardante tutti i 392 giornalisti che avevano completato le prove, essendo stati riconosciuti «idonei», dopo una selezione che ha riguardato circa 3000 partecipanti alla prima prova, ed elogiati dallo stesso presidente della commissione esaminatrice, Ferruccio de Bortoli, per la loro «qualità» professionale;

le articolate e onerose modalità di svolgimento della selezione sono state da più parti apprezzate come esempio di meritocrazia e trasparenza;

le assunzioni dalla graduatoria del concorso hanno superato quota 100 e sono giunte alla 179esima posizione su 392 partecipanti alla selezione giudicati idonei, a cui si aggiungono le sostituzioni estive e di maternità attivate;

la Rai ha ufficializzato con una risposta scritta, resa nota nella riunione della Commissione di Vigilanza del 10/5/2017, ad un atto di sinda-

cato ispettivo che avrebbe proceduto «allo «scorrimento» della graduatoria, nell'ambito della vigenza triennale della stessa, fino al numero 196 (201 per effetto dell'«ex aequo»)«;

in risposta alla stessa interrogazione i vertici Rai, dopo essersi soffermati sulle iniziative in atto per trasformare l'Azienda in una «media company» al passo coi tempi e sulle connesse esigenze di organico, affermano: «Le eventuali lacune d'organico che deriveranno dal complessivo processo di trasformazione potranno essere valutate tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie, dell'evoluzione delle professioni e della conseguente ottimizzazione dei processi»;

l'Azienda ha ribadito tali argomentazioni nella risposta scritta, resa nota nella riunione della Commissione di Vigilanza del 24/5/2017, ad un ulteriore atto di sindacato ispettivo sulla medesima tematica;

il comma 1096 della legge di Bilancio 2018 ha attribuito all'Azienda il compito di «avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015»;

in un parere *pro veritate* redatto per il Comitato per I 'Informazione Pubblica dal prof. avv. Gianluca Maria Esposito, ordinario di Diritto amministrativo all'Università di Salerno, si sottolinea che la graduatoria è vigente fino a nuovo concorso, che non andrebbe indetto finché tutti gli idonei non saranno stati chiamati, vista l'attuale presenza di un bacino professionale idoneo, aggiornato secondo le norme dell'Ordine dei giornalisti e legittimato all'assunzione a ruolo; l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 001191/2018 ha ribadito che, per quanto riguarda il personale addetto al servizio pubblico, la Rai è equiparata in tutto e per tutto alla Pubblica Amministrazione, il che fa sorgere l'obbligo di assumere per concorso e di prorogare le relative graduatorie fino al loro tendenziale esaurimento«;

il buon senso impone di valorizzare al massimo l'investimento ingente che ha consentito lo svolgimento del concorso;

si corre il rischio, una volta scaduti i tre anni di vigenza della graduatoria e prima che nuove assunzioni possano essere effettuate con un nuovo concorso, di cedere ad antiche consuetudini opache;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'Azienda non ritengano opportuno ricorrere integralmente alla graduatoria del concorso per rinnovare e potenziare l'organico a fronte di progressive uscite – per raggiunti limiti di età – di figure dirigenziali;

se conseguentemente non ritengano di intervenire quanto prima al fine di prorogare la validità della graduatoria del concorso del 2015, destinata altrimenti a scadere nell'ottobre 2018.

(4/60)

Risposta. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La Rai, a partire dal 2008, ha attuato una forte politica di contrasto al precariato, che ha portato all'inserimento delle risorse utilizzate continuativamente a termine in un percorso di graduale stabilizzazione a tempo indeterminato.

Negli anni 2012-2013 sono state attivate anche due iniziative di selezione riservate a giornalisti professionisti già impegnati in Azienda con altra qualifica o con contratti di lavoro autonomo.

Nel giugno 2013, viene sottoscritto un accordo con il Sindacato finalizzato ad una razionalizzazione dell'organico da attuare attraverso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 in materia di riduzione del personale e nel contempo favorire il rinnovamento e trasformazione delle competenze professionali attraverso l'avvio di una selezione.

In tale quadro, nel 2014 viene bandita la selezione pubblica per il reperimento di 100 risorse giornalistiche effettuata dalla Rai con validità triennale dalla pubblicazione della graduatoria.

Il relativo bando viene pubblicato il 24 febbraio e prevede quale termine per la presentazione delle candidature la data del 24 aprile 2014. Per la partecipazione è richiesto che i candidati risultino iscritti all'Albo dei Giornalisti elenco professionisti in data anteriore alla predetta data di scadenza delle candidature.

Il processo di selezione si è articolato in più fasi.

È stata infatti effettuata una prima scrematura sulla base di un test scritto anonimo a risposta multipla su tematiche attinenti la cultura generale e l'attualità e su nozioni di lingua inglese. La prova alla quale hanno partecipato 2828 candidati è stata ritenuta superata per espressa previsione del bando di selezione dai primi 400 candidati classificati in graduatoria.

I predetti candidati sono stati successivamente esaminati da una Commissione composta da: Ferruccio De Bortoli, Alberto Maccari, Filippo Anastasi, Alessandro Casarin, Fabrizio Maffei, Roberto Mastroianni e Daniela Tagliafico. Tale esame è consistito in specifiche prove professionali relative all'attività giornalistica (redazione e lettura di un testo destinato alla Tv e di uno destinato alla radio, redazione di un tweet, improvvisazione in video, prova pratica di capacità di utilizzo di strumenti informatici, capacità di utilizzo del web). È stata inoltre valutata dalla Commissione la conoscenza delle lingue straniere ed il curriculum degli interessati, nonché valorizzati i titoli posseduti.

Ogni prova (e titolo posseduto) ha dato luogo all'attribuzione di un punteggio da parte della Commissione.

Le risorse effettivamente valutate sono state 392 rispetto ai 400 passati alla scrematura del multiple choise considerato che 6 candidati non si sono presentati alle prove professionali e 2 si sono ritirati nel corso delle prove stesse.

Al termine della procedura selettiva, come previsto nel bando di selezione, è stata formata la graduatoria finale relativa ai primi 100 candidati (106 al netto di ex aequo). La graduatoria non prevede un punteggio minimo di idoneità essendo stato valutato al momento dell'avvio della selezione che l'individuazione, su (circa) 400 risorse complessivamente esaminate, dei primi 100 garantisse un livello qualitativo adeguato dei partecipanti. Va anche considerato che il Sindacato e l'Ordine dei Giornalisti hanno sempre contestato la legittimità di un accertamento di «idoneità» da parte dell'Azienda, ritenendo tale giudizio di esclusiva competenza dell'Ordine stesso.

La graduatoria è stata pubblicata in data 15 ottobre 2015 ed avendo un termine di validità di 3 anni dalla pubblicazione, scadrà il 15 ottobre p.v..

In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità nei confronti di tutti i partecipanti all'iniziativa selettiva, è stato altresì pubblicato anche un separato elenco (denominato «graduatoria B»), con i relativi punteggi, di tutti i restanti partecipanti che si sono presentati alla commissione esaminatrice. Ciò tuttavia non ha implicato un giudizio di idoneità degli stessi da parte della Commissione, per le ragioni sopra evidenziate; va tenuto presente che l'ultimo della graduatoria riporta un punteggio di 42,25 a fronte dei 100 punti a disposizione e dei 91,50 conseguiti dal primo, con uno scarto più che doppio.

Quindi, i 392 candidati ricompresi nelle due graduatorie, non sono «gli idonei» alla selezione, ma sono «tutti» i candidati esaminati, con attribuzione di un diverso giudizio di valore, dalla Commissione Esaminatrice.

L'assunzione a copertura di esigenze stabili di organico dei primi 100 giornalisti, iniziata nel giugno del 2016, si è conclusa nel corso del primo semestre del 2017. La Rai, in ogni caso, procederà nelle prossime settimane avvalendosi della «graduatoria B», nell'ambito della sua vigenza triennale, fino al numero 196 (201 per effetto degli «ex aequo») in ragione delle esigenze aziendali di copertura del turn over e nel presupposto che il rapporto di 1 a 2 rispetto ai 392 candidati complessivamente esaminati garantisse comunque un livello qualitativo adeguato. Il 201º ha infatti comunque conseguito un punteggio di 73,25 su 100.

Successivamente, il quadro normativo – cui Rai si atterrà con rigore – ha subito alcune significative evoluzioni. Più in particolare:

– la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») all'articolo 1, comma 1096 stabilisce che «la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e1-quater, del testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.»;

– il Contratto di servizio 2018-2022 all'articolo 24, comma 3, impegna la Rai a «ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità e della idoneità dei candidati»;

– sempre il Contratto di servizio 2018-2022 prevede, all'articolo 25, che la Rai debba presentare al Ministero dello Sviluppo Economico per le determinazioni di competenza, tra l'altro:

– «un piano industriale di durata triennale che, sulla base della definizione di adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di canone destinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle attività di cui al Contratto, preveda – in coerenza con le previsioni della Convenzione – interventi finalizzati a conseguire obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche al fine di recuperare risorse...»;

– «un piano editoriale che ....possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti, l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali nonché ridefinizione della missione dei canali generalisti»;

– «un piano di riorganizzazione dell'informazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche».

€ 5,80